

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 06/2022



Rassegna Enti Locali

n. 06/2022

Settimana dal 14 al 18 febbraio 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Villa Cicogna Mozzoni, Bisuschio.

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Villa Cicogna Mozzoni, Bisuschio.....	11
---------------------------------------	----

Amministrazione

Consultazione al via per le 600 procedure da semplificare	14
Super green pass per gli amministratori locali over 50.....	16
Funzione Pubblica: nuovo censimento auto blu	17
È pubblico ufficiale solo chi svolge in concreto le mansioni tipiche dell'attività pubblica	18
La Pec spedita al Comune è valida solo se è arrivata la ricevuta di consegna ...	20
Affissioni abusive, spetta al Comune provare il rapporto tra autori e committenti dell'illecito	22
Spiagge, via libera alle gare ma regole solo fra sei mesi.....	24
Pa digitale, i garanti europei lanciano un'indagine coordinata sul cloud	26
Nasce il registro dei responsabili della prevenzione, della corruzione e della trasparenza	28
Quota rosa in giunta solo se di fiducia del sindaco.....	30
Illegittimi gli atti gestionali adottati dal sindaco senza disposizioni regolamentari organizzative	32

Risorse Umane

Brunetta al Sole 24 Ore: «Nel nuovo decreto sul Pnrr tempi dimezzati per la Pa».....	35
Precari, stabilizzazioni al 2023	39
In pensione a 64 anni con il ponte di Quota 102	40

Incentivi tecnici, assenza per malattia nei concorsi, monetizzazione delle ferie e valutazione dei titoli	42
Nei fondi Pnrr anche il supporto al responsabile unico	45
Obbligo green pass anche per chi lavora in smart working	48
Assenze ingiustificate, non serve la continuità con le giornate festive e di riposo settimanale per applicare la sanzione disciplinare	50
In vigore il nuovo elenco di lavoratori fragili che accedono allo smart working.....	52
Permessi per citazione a testimoniare pro o per conto della Pa, il dipendente è considerato in servizio effettivo	54
Tetti calcolati sul singolo progetto: ecco le istruzioni Anci sul personale Pnrr..	56
Elezioni Rsu, nessuna esclusione per i dipendenti «no vax»	59
Il Piao raddoppia i piani su personale e anticorruzione	61
In house, impossibile la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato senza concorso.....	63
Inps: assegno unico e universale per i figli a carico	65

Finanza

Milleproroghe, sui tavolini restano le semplificazioni ma torna il canone unico.....	67
Nuova Irpef, al via il calcolatore Mef per l'addizionale	70
Certificazione Covid, dalla Ragioneria i primi numeri 2021 per ogni Comune e Provincia	71
Pnrr, cassa sotto tensione per il meccanismo di anticipi e rate	73
Le verifiche dei revisori sul riaccertamento ordinario 2021	76
CdP: rinegoziazione anticipazioni di liquidità	79
Servizi non commerciali esternalizzati dagli enti locali, richieste di rimborso Iva entro il 31 marzo.....	80
Mutui, con due correttivi il Milleproroghe fa partire l'accollo statale dei debiti locali .	82

Certificazione unica 2022, la scadenza del 16 marzo vale anche per gli enti locali.....	84
Agenzia Entrate: bonus per investimenti in immobili pubblici	86
Corte di Cassazione: esenzione Imu per l'ente no-profit	87
Corte di Cassazione: paga l'Imu il terreno occupato abusivamente	88
Sicurezza edifici e territorio, proroga dell'ultim'ora a fine mese (causa blocco sistema) per le richieste di contributi 2022	89
Pnrr, le anticipazioni di risorse agli enti vanno contabilizzate come trasferimenti	90
Premi ai dipendenti, deroghe strette sui tetti di spesa	92
Canone unico, stop a tariffe specifiche e sproporzionate per le antenne telefoniche.....	94
Bilanci e tributi locali, rinvio al 31 maggio in cortocircuito con la Tari	96
Recovery plan, gli enti locali in ritardo rischiano la revoca dei finanziamenti...	98
Pre-dissesto, nel Milleproroghe un mese in più per i piani di riequilibrio.....	99
Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione	100
Spesa di personale a tempo determinato per il Pnrr in deroga: calcoli da rifare	103

Gestione del Territorio

Appalti soprasoglia, il conto alla rovescia di sei mesi per l'aggiudicazione parte dall'invio del bando alla Guce	106
Compiti disgiunti assegnati a più Rup, la stazione appaltante deve rispettare le competenze	108
Contratti d'appalto, no proroghe	111
I condòmini non possono impedire la sopraelevazione promossa dal proprietario dell'ultimo piano	112
Gare, se mancano i requisiti la Pa può annullare l'aggiudicazione anche dopo la firma del contratto.....	114

Appalti Pnrr, l'obbligo di assunzione del 30% di giovani e donne vale solo per l'esecuzione del contratto	119
Appalto integrato su progetto di fattibilità possibile solo per gli investimenti Pnrr-Pnc o finanziati dalla Ue	121
Costruzioni e criminalità, nell'edilizia ingerenze record di 'ndrangheta e camorra	123
Permessi sempre necessari se l'intervento produce un'alterazione urbanistico-edilizia dei luoghi	125
Edilizia privata, l'intervento non visibile dalla «popolazione» non fa parte del paesaggio	128
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese	131
La Cassazione conferma la sanzione amministrativa per la mancata apposizione del cartello di inizio lavori	134
Qualificazione, Anac aggiorna le tariffe Soa: per le imprese aumenti dell'1,9%	136
Gare, il principio di equivalenza vale anche per le certificazioni di qualità	137
Illeciti professionali, ampio onere procedurale a carico delle stazioni appaltanti per motivare l'esclusione	139
I silos a servizio di attività produttive non sono volumi tecnici	143
Tracciabilità rifiuti, è un rebus	145

Polizia Locale - Attività Economiche

Ministero infrastrutture: navette a guida autonoma su strada	148
La prostituzione è libera attività economica e il sindaco non può bloccarla ...	149

Welfare

Lep, dal ministero del Lavoro le istruzioni ai Comuni sui contributi per assumere gli assistenti sociali	152
--	-----

Rassegne Giurisprudenziali

Trattamento accessorio, utilizzo proventi e crediti di dubbia esigibilità: le
massime della Corte dei conti155

Cultura

Villa Cicogna Mozzoni, Bisuschio



Villa Cicogna Mozzoni è considerata una delle più celebri “Villa di delizie” del Varesotto.

La residenza ha origine tra il XIV – XV secolo, quando fu costruita come casino di caccia ad orsi e cinghiali.

Grazie ad un diploma di esenzione ducale, concesso dal duca Galeazzo Maria Sforza, sappiamo che la famiglia Mozzoni ebbe molti privilegi. È quindi probabile che tali benefici permisero ancora di più ai Mozzoni di ampliare e decorare il casino secondo lo stile del Rinascimento lombardo.

Dichiarata di interesse storico artistico nel 1912, la Villa Cicogna Mozzoni è oggi anche sede di mostre, concerti ed eventi privati. Dal 1957 alcuni ambienti della villa e il giardino sono aperti al pubblico.

L’edificio principale ha un impianto a U e vi si accede tramite un viale alberato.

La facciata è austera, con un portale d'ingresso in bugnato. Le pareti esterne erano decorate con affreschi, di cui rimangono oggi deboli tracce. Varcato il portale si accede al cortile d'onore, col pavimento in porfido rosso di Cuasso e ciottoli bianchi a rappresentazione dello stemma familiare.

Si apre poi il porticato con colonne doriche in pietra di Viggiù mentre, su un lato della casa, il loggiato è ricreato con l'effetto ottico del trompe-l'œil. Nella volta sono ben conservati gli affreschi, con scene delle *Metamorfosi di Ovidio*, figure mitologiche e alcune scene di caccia, in onore della funzione primitiva della villa. I dipinti furono opera dei Fratelli Campi, che si occuparono anche degli affreschi interni.

Le sale e i saloni conservano arredamenti di diverse epoche, pavimenti originali e soffitti a cassettoni.

Nel 1560 alla villa fu aggiunto un giardino all'italiana su sette livelli, ampliato negli anni con un parco romantico e un giardino formale. Esteso per 18 ettari, è arricchito con terrazze, statue, aiuole, siepi e fontane. Tra Settecento e Ottocento furono aggiunti la doppia scalinata scenografica che porta al tempietto panoramico, le numerose serre e un campo da tennis.

Luoghi in Comune è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Per scoprire Bisuschio: <https://upel.va.it/upel-cultura/bisuschio/>

Amministrazione

Consultazione al via per le 600 procedure da semplificare

A cittadini, imprese e Pa da oggi le domande online su criticità e soluzioni

Alla semplificazione amministrativa in Italia la materia certo non manca. Ma l'obiettivo, scritto a pagina 93 del Pnrr, resta ambizioso: ripensare e sciogliere almeno 200 procedure entro la fine del 2024, e almeno 600 entro la chiusura del piano nel 2026. Con un occhio di riguardo a edilizia, attività produttive e ambiente e transizione ecologica, alla definizione di sportelli davvero unici, da rendere tali tessendo la rete dell'interoperabilità fra le diverse amministrazioni, ma anche agli appuntamenti chiave dei singoli cittadini su tasse, lavoro, salute. E con un focus sulle difficoltà amministrative incontrate nella gestione delle pratiche sulla disabilità.

La sfida non è all'anno zero. Perché la fitta attività di taglia e cuci normativo messa in moto alla Funzione pubblica fin dall'inizio del governo Draghi ha già prodotto risultati, come quelli che hanno permesso il decollo reale del Superbonus lasciandolo al riparo dalla trama delle frodi che ha avvolto gli altri incentivi fiscali.

Ma è lunga anche la catena degli insuccessi inanellati dai tanti tentativi del passato. Per evitare di arricchirla, anche in questo caso Palazzo Vidoni ha voluto intrecciare nel Pnrr gli obiettivi alla strategia operativa per raggiungerli. Strategia che in questo caso, siamo all'investimento 2.2 della Missione 1 del Piano, nella sua prima componente dedicata a «digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa», poggia su due gambe: la task force dei mille esperti chiamati a catalogare e ridisegnare in chiave digitale i sentieri attuali della burocrazia, e soprattutto il coinvolgimento diretto di cittadini, imprese, dipendenti e amministrazioni pubbliche.

A loro si rivolge la maxi-consultazione pubblica «Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una Pa amica», che parte oggi e durerà fino al 18 maggio, in partnership con la Luiss Guido Carli e Il Sole 24 Ore. E che punta a raccogliere le segnalazioni sugli ostacoli più frequenti incontrati nei rapporti con la Pa, identificare i problemi più frequenti, dall'eccesso di attesa o di costi alla scarsa utilità o chiarezza dell'adempimento richiesto. Per partecipare basta affacciarsi

al sito partecipa.gov.it/processes/semplificazioni e seguire le indicazioni del questionario.

Per le imprese è in programma anche una serie di seminari tematici, online e in presenza; ma anche le associazioni di cittadini e terzo settore potranno animare il confronto inviando un position paper con la segnalazione di procedure critiche e le proposte di soluzione.

I risultati saranno illustrati dal ministro per la Pa Renato Brunetta il 4 giugno al Festival dell'Economia di Trento. E saranno la base dei provvedimenti da adottare per centrare l'obiettivo del Pnrr.

La filosofia è chiara. Nel linguaggio anglofilo delle scienze dell'organizzazione si chiama coinvolgimento degli stakeholder.

Nella pratica è la convinzione che la catena dei fallimenti citata prima è stata alimentata dai tentativi di semplificazione dall'alto.

Le platee a cui la consultazione si rivolge sono diverse ma l'obiettivo converge su un punto comune, minimizzare lo spreco di tempo e soldi (sono sinonimi) da dedicare a procedure e controlli.

A tutti viene quindi proposto un percorso in sei tappe, che parte dall'individuazione dell'ambito (ad esempio tasse, lavoro, compravendite o ristrutturazioni di immobili, salute disabilità o processi per i cittadini; appalti, fisco, energia, trasporti lavoro o dogane per le imprese) e dalla segnalazione del problema incontrato, che può riguardare la frequenza, i tempi di attesa, i costi, le istruzioni confuse, le duplicazioni o la scarsa utilità dell'adempimento. Una volta fotografato, il problema va descritto, e va indicato il ruolo che la digitalizzazione può giocare per risolverlo.

Ma la tappa più importante è l'ultima: «Proponi una soluzione», chiede il questionario. Perché solo così la semplificazione può partire davvero «dal basso».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Super green pass per gli amministratori locali over 50

Il Dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi risponde ad un quesito dell'Anci sull'applicabilità dell'obbligo vaccinale ai titolari di cariche amministrative.

Il Dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi, in risposta al quesito posto dall'Anci, ha evidenziato che l'obbligo vaccinale per gli over 50 è rivolto a tutti, indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita, compresi i titolari di cariche elettive; il Dipartimento afferma, conseguentemente, che ai consiglieri comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione, sia precluso l'accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione.

La "discutibile" tesi espressa dal Dagl pare condizionata dalla confusione tra le norme sull'obbligo vaccinale, disposte nel D.L. 44/2021, convertito in Legge 6/2021 e norme sull'utilizzo del green pass, contenute nel D.L. 52/2021, convertito in Legge 87/2021. L'interpretazione suggerita dal Dipartimento, infatti, rende un unicum inscindibile obbligo vaccinale e green pass da vaccino, senza che dalle norme possa evincersi una simile lettura.

Peraltro, per la specifica situazione soggettiva degli amministratori locali si pone il problema dei controlli, visto che gli amministratori non sono dei dipendenti; appare dunque molto problematica, se non addirittura impossibile, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9-quinquies, comma 8, del D.L. 52/2021 all'amministratore che accedesse comunque nella sede per esercitare un diritto costituzionalmente garantito ed attuato dal Tuel, cioè quello di espletare le funzioni connesse al mandato politico ricoperto.

Fonte: Italia Oggi n. 41 del 18/02/2022 pag. 35

Autore: Luigi Oliveri

Funzione Pubblica: nuovo censimento auto blu

Il [Dipartimento della Funzione Pubblica ha diffuso una nota](#) con cui invita le amministrazioni pubbliche a provvedere alla comunicazione dei dati riferiti alle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate (dato al 31 dicembre 2021); i dati aggiornati vanno trasmessi entro il prossimo 18 marzo, tramite [l'apposita piattaforma digitale](#); da ricordare che l'adempimento è obbligatorio anche da parte degli enti che non dispongono di auto di servizio.

Fonte: Entionline del 18/02/2022

È pubblico ufficiale solo chi svolge in concreto le mansioni tipiche dell'attività pubblica

Il criterio oggettivo-funzionale prevale sul rapporto di impiego con l'ente o dell'interesse pubblico perseguito

Agli effetti della legge penale, «l'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio da parte dell'agente deve essere escluso quando l'attività svolta dal soggetto sia regolata in forma privatistica, anche se ne è parte una persona giuridica pubblica o una società partecipata quasi totalitariamente da un ente pubblico».

A ribadire questa regola è la Cassazione con la [sentenza n. 5550/2021](#), depositata ieri, sottolineando come nel delineare la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio deve privilegiarsi il criterio oggettivo-funzionale, a scapito del criterio che fa leva sul rapporto di impiego con l'ente pubblico e del criterio dell'interesse pubblico perseguito.

Il caso

Al centro della vicenda oggetto della decisione ci sono alcune condotte contestate all'amministratore di una società per azioni che gestiva un complesso termale, il cui capitale era interamente detenuto da un Comune. L'uomo era accusato di essersi appropriato di circa 30mila euro, disponendo delle somme a mezzo di pagamenti effettuati tramite carta di credito intestata alla società. L'amministratore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di peculato, in quanto i giudici ritenevano che la partecipazione pressoché totalitaria del capitale sociale da parte dell'ente locale e la finalità pubblica perseguita dalla società fossero elementi sintomatici sufficienti per ritenere come pubblica l'attività espletata.

L'amministratore si rivolgeva così in Cassazione contestando siffatta qualificazione in termini pubblicistici della società da lui diretta. Per il ricorrente, la società non era concessionaria di pubblico servizio e agiva a tutti gli effetti come società privata, né la partecipazione al capitale da parte del comune poteva in alcun modo rilevare sulla natura giuridica della società, sicché difettavano i presupposti normativi per qualificare in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio la sua posizione.

La decisione

Il rilievo coglie nel segno e induce i giudici di legittimità ad annullare la condanna e riqualificare i fatti contestati nel reato di appropriazione indebita aggravato dall'abuso delle relazioni di ufficio. Il ragionamento seguito dai giudici di merito, afferma la Cassazione, non è conforme alla disciplina vigente: la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (articoli 357 e 358 del codice penale), è delineata secondo una concezione oggettivo-funzionale e si «incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata». Ciò significa che il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, è tale se svolge in concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, a prescindere da un rapporto di dipendenza con l'ente. In altri termini, spiega la corte, ai fini del riconoscimento delle qualifiche «non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato"».

Nel caso di specie, conclude la Cassazione, l'influenza e il controllo esercitati dal Comune, così come l'interesse pubblico perseguito dalla società, elementi valorizzati dai giudici di merito, sono irrilevanti sotto il profilo penale al fine di affermare la sussistenza di un pubblico servizio. Dalla valutazione concreta dell'attività esercitata non emerge, infatti, che l'imputato operasse in un regime diverso da quello privatistico.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Andrea Alberto Moramarco

La Pec spedita al Comune è valida solo se è arrivata la ricevuta di consegna

È onere del mittente accertarsi che il Comune abbia effettivamente ricevuto la Pec

Il cittadino che ha spedito un'istanza al Comune a mezzo Pec deve sempre accertarsi che una volta inviata al giusto indirizzo sia poi effettivamente pervenuta agli uffici dell'ente. Rischia brutte sorprese se - come nella vicenda trattata del Tar Sardegna (nella [sentenza n. 99/2022](#)) - ritiene che l'onere di diligenza del cittadino finisca col solo invio della Pec pensando che sia esclusivo onere del titolare della casella di posta elettronica provvedere alla periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti e istanze. Sussiste infatti una netta distinzione tra il sistema delle comunicazioni tramite pec e il sistema cartaceo "tradizionale" con raccomandata postale. Diversamente da quanto avviene per quest'ultimo dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di "sapere" che vi è una comunicazione per lui; nelle trasmissioni con Pec esclusivamente il mittente riceve la comunicazione della mancata consegna mentre il destinatario può restarne all'oscuro e soprattutto senza alcun modo di recupero della comunicazione se il mittente non provvede a inviargliela di nuovo.

La trasmissione di un documento via posta elettronica certificata si realizza in due fasi: la spedizione con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna. La normativa si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l'onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall'ora dell'avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio); dall'altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna). Il documento informatico spedito a mezzo Pec si considera recapitato se la comunicazione è resa effettivamente disponibile al domicilio digitale del destinatario salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non attribuibile al destinatario.

Questa procedura è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all'amministrazione entro un determinato termine. Infatti in relazione alle conseguenze che possono prodursi se la comunicazione non sia stata effettivamente recapitata, la mancata consegna può in alcuni casi avere comunque rilievo ai fini della prova del rispetto dei termini. Quando la spedizione a mezzo Pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generato dal sistema è invece escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di "reale conoscibilità" del destinatario che può rimanere totalmente ignaro della impossibilità di ricezione di messaggi Pec.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Affissioni abusive, spetta al Comune provare il rapporto tra autori e committenti dell'illecito

Tocca all'ente provare tutti gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità amministrativa

In caso di mancata identificazione dei responsabili dell'affissione abusiva, è onere del Comune che applica la sanzione amministrativa provare tutti gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità solidale tra gli autori materiali della condotta illecita e il committente beneficiario.

Con la pronuncia n. 4074/2022, la Corte di cassazione civile, Sezione II, ha accolto il ricorso proposto da una confederazione sindacale avverso la decisione del Tribunale di Frosinone che, riformando una sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato l'opposizione della confederazione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Frosinone, avente a oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 533,60 per violazione della normativa in tema di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. L'ordinanza-ingiunzione contestava alla confederazione sindacale, sulla base di un verbale di accertamento, di aver esposto senza autorizzazione su una struttura pubblica una locandina volta a pubblicizzare uno sciopero generale. Ai fini della responsabilità ascritta confederazione, secondo il tribunale doveva considerarsi influente la mancata identificazione degli autori materiali dell'affissione per estendere – articolo 6 della legge 689/1981 – l'obbligo solidale della sanzione a carico dell'appellata, in ragione del rapporto oggettivo e funzionale della condotta illecita con l'interesse e gli scopi dell'unione sindacale. La locandina affissa abusivamente riportava le indicazioni relative alla confederazione, di modo che secondo i giudici non poteva dubitarsi che l'invito allo sciopero fosse funzionale agli interessi del sodalizio sanzionato.

La Cassazione ha osservato che può delinarsi la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, non solo quando l'autore è legato al soggetto collettivo da un formale rapporto organico, ma anche in tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avalimento (inteso come attività di cui il committente si

giova), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario.

Del resto, la solidarietà prevista dall'articolo 6 della legge 689/1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.

Il collegio ha asserito, sul punto, che va sempre provata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario, in modo tale da poter documentare con certezza il rapporto tra l'autore della trasgressione e il soggetto mandante.

A questo riguardo, spetta all'ente pubblico che ha applicato la sanzione provare tutti gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità amministrativa.

Secondo la Sezione, la sentenza del tribunale non ha considerato che lo sciopero generale pubblicizzato con la locandina era stato proclamato da più sigle sindacali (e non solo dalla confederazione sanzionata), sicché, mancando un collegamento diretto ed esclusivo dello sciopero con il sindacato opponente, veniva meno il nesso logico che avrebbe consentito di ricondurre la proprietà dello stampato al sindacato stesso.

In assenza di un indizio più stringente dal quale desumere la presunzione, nella sentenza impugnata la Cassazione ha ravvisato una violazione dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive ex articolo 2729 del codice civile.

Il ragionamento seguito dal Tribunale, hanno scritto i giudici, «ha finito per dedurre la stessa responsabilità solidale, di cui all'art. 6 della legge 689/1981, dalla mancanza della prova liberatoria in ordine alla responsabilità per omissione e dalla circostanza di fatto del mero giovamento». Di qui il venir meno del nesso di responsabilità solidale, evocato dal Comune quale presupposto indispensabile per irrogare la sanzione a carico della confederazione sindacale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Michele Nico

Spiagge, via libera alle gare ma regole solo fra sei mesi

Sì in Cdm: un emendamento al Ddl concorrenza salva le concessioni fino a tutto il 2023

Le gare per le nuove concessioni balneari si faranno. Anche i partiti di maggioranza da sempre più ostili alla direttiva Bolkestein applicata a questo settore, Lega e Forza Italia, si piegano. Ma la battaglia sul [testo in Consiglio dei ministri](#) è serrata, e alla fine trasforma in una delega da adottare entro sei mesi l'introduzione delle regole sulle gare.

Il frutto del lavoro accelerato negli ultimi giorni da Palazzo Chigi e mediato oggi in un consiglio dei ministri sospeso a metà seduta per l'esame del testo è quindi un provvedimento duplice. Il primo articolo, con norma ordinaria, che confluirà come emendamento al disegno di legge per la concorrenza, recepisce la sentenza del Consiglio di Stato e salva le concessioni attuali fino al 2023 (o alla data successiva prevista dalla gara nei pochi casi in cui l'assegnazione sia già avvenuta per quella via). Il secondo è appunto una delega a parte che dà l'incarico al governo per scrivere le regole concorrenziali e concordarle in Conferenza Unificata con gli enti territoriali, informati delle novità in un incontro che ha preceduto il consiglio dei ministri con Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Maria Stella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Garofoli (sottosegretario alla presidenza).

La bozza prevede una serie di tutele per gli attuali concessionari, comunque non sufficienti a evitare ieri le proteste delle associazioni dei balneari. Il nuovo regime di fatto partirà dal 1° gennaio 2024 con gare da organizzare entro l'inizio del 2023. L'emendamento prevede che le attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative restino in piedi fino a tutto il 2023 se in essere per rinnovi o proroghe disposte dalla norma Centinaio del 2018. Questo le metterà al riparo da azioni della magistratura. Non solo, ci sarà un rinnovo automatico al 31 dicembre 2023 per quelle che hanno una scadenza anteriore, se affidate con precedenti gare.

La delega al governo da esercitare in sei mesi servirà a definire le nuove gare, oltre alla disciplina di concessioni per la nautica di diporto. Una volta ottenute, comunque, le concessioni non avranno una durata predefinita ma una validità non superiore al tempo necessario a garantire ammortamento ed equa

remunerazione degli investimenti autorizzati. Ma ci sarà il divieto di proroghe o rinnovi automatici. Dovrà esserci un adeguato equilibrio tra aree in concessione e aree libere, con garanzia di varchi gratuiti per la battaglia. Punteggi adeguati considereranno una serie di fattori tra i quali investimenti, qualità e condizioni del servizio (quindi anche il prezzo), valore aziendale dell'impresa, sicurezza dei lavoratori, protezione dell'ambiente e potranno essere previsti piccoli lotti per favorire micro Pmi e terzo settore.

Poi c'è tutto il capitolo che in qualche modo dovrebbe limitare il malcontento dei concessionari uscenti. Potranno ovviamente partecipare alle gare, sapendo che sarà considerata l'esperienza tecnica e professionale già acquisita nel ramo e il fatto che, nei cinque anni precedenti la gara, hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito per sé o il proprio nucleo familiare. Saranno previsti criteri per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posti a carico del subentrante, per il mancato ammortamento degli investimenti. E ancora: la delega definirà clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale, la definizione di criteri per la quantificazione di canoni annui congrui (anche con una quota da destinare a interventi a difesa delle coste e delle spiagge libere), un numero massimo di concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autori: Carmine Fotina e Gianni Trovati

Pa digitale, i garanti europei lanciano un'indagine coordinata sul cloud

Per verificare il rispetto del Gdpr e promuovere le migliori prassi a tutela della protezione dei dati

Parte oggi la prima indagine coordinata del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb). Ventidue autorità nazionali di controllo dello Spazio economico europeo, compreso il Garante privacy italiano, verificheranno l'utilizzo di servizi cloud da parte dei soggetti pubblici.

L'iniziativa si inserisce nel Quadro di attuazione coordinata adottato dall'Edpb nel mese di ottobre 2020, al fine di potenziare le attività di enforcement e cooperazione fra le autorità di controllo.

La trasformazione digitale innescata dalla pandemia ha infatti indotto molti soggetti pubblici, anche in Italia, a ricorrere a servizi cloud. Tuttavia, risulta spesso complesso per le pubbliche amministrazioni ottenere prodotti e servizi Ict che siano in linea con le norme Ue sulla protezione dei dati.

Con questa indagine, le autorità di controllo intendono pertanto verificare il rispetto del Gdpr e promuovere le migliori prassi per garantire un'adeguata protezione dei dati personali.

L'indagine riguarderà complessivamente più di 80 soggetti che operano in vari settori (come la sanità, il fisco, l'istruzione), incluse le istituzioni europee, le centrali di committenza e i fornitori di servizi Ict della pubblica amministrazione centrale e locale.

Sulla base di un modello operativo condiviso elaborato dalle autorità di controllo partecipanti, l'indagine sarà declinata a livello nazionale secondo diverse modalità, tra cui: la somministrazione di un questionario; l'avvio di specifiche istruttorie o la prosecuzione di quelle già in corso, anche attraverso accertamenti ispettivi. Le autorità analizzeranno, in particolare, le procedure e le garanzie adottate nelle fasi di acquisizione e di utilizzo dei servizi cloud, le problematiche connesse ai trasferimenti internazionali di dati e all'impiego di

misure supplementari, nonché la regolazione dei rapporti fra titolari e responsabili del trattamento.

Gli esiti delle indagini saranno esaminati in maniera coordinata con le altre autorità europee per approfondire ulteriormente la tematica e consentire un follow-up mirato a livello Ue. Le singole autorità, in ogni caso, decideranno eventuali interventi successivi, anche di carattere correttivo. L'Edpb intende pubblicare un report sugli esiti di questa indagine coordinata entro la fine del 2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Nasce il registro dei responsabili della prevenzione, della corruzione e della trasparenza

Servirà a potenziare i canali di comunicazione tra Anac e responsabili e a creare una rete nazionale

Anac ha istituito il registro dei responsabili, della prevenzione della corruzione e della trasparenza allo scopo di rendere rapida ed efficace l'interlocuzione con i responsabili presenti nelle amministrazioni e negli enti.

[La delibera dell'Anac](#)

Il registro è funzionale al potenziamento dei canali di comunicazione tra Anac e i responsabili anticorruzione e trasparenza, nonché alla creazione di una rete nazionale dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'iscrizione è riservata esclusivamente ai responsabili nominati in base all'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e non è aperta ai loro collaboratori o ausiliari.

Accedendo al sistema di registrazione utenti, reso disponibile sul portale istituzionale di Anac <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>, è possibile effettuare l'iscrizione ottenendo un'utenza di accesso ai servizi dell'Autorità riservati ai Responsabili, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza; allo scopo, si provvede ad inserire: nominativo, codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, link all'atto di nomina pubblicato sul sito dell'ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica.

All'interno del registro sono raccolti i dati dei responsabili, in caso di avvicendamento nel ruolo è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la procedura di iscrizione al registro; la nuova richiesta di profilo comporterà la sostituzione del Responsabile uscente e la disabilitazione del suo profilo. Resta ferma la facoltà del Responsabile uscente di cancellarsi dal registro alla cessazione dall'incarico.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, ciascun responsabile può domandare di partecipare al Forum degli Rpct, organizzato dall' Anac al fine di promuovere la discussione e lo scambio di esperienze fra gli stessi Rpct con riferimento all'attività istituzionale svolta.

I dati raccolti all'interno del registro saranno gestiti per le finalità istituzionali della stessa Autorità, compresi l'invio di circolari istituzionali e provvedimenti e la comunicazione di iniziative ed eventi destinati ai responsabili.

Il regolamento ha efficacia con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera istitutiva sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 febbraio 2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Manuela Sodini

Quota rosa in giunta solo se di fiducia del sindaco

Il principio di parità di genere è recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche

Il principio di parità di genere è recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza. Pertanto, coloro che sono espressione della minoranza non possono vedere soddisfatta la loro pretesa che sia nominata nell'organo esecutivo una donna del loro gruppo, in ossequio al principio di parità di genere. Lo afferma il Tar Puglia con la [sentenza n. 173/2022](#).

La violazione

É stata riproposta al giudice amministrativo la violazione della pari opportunità all'interno della giunta comunale. Nel caso di specie è stato impugnato il decreto sindacale di nomina dei componenti la giunta evidenziando che tutti gli assessori (composta da 3 componenti, compreso il sindaco) sono di sesso maschile. I ricorrenti reclamano la nomina di almeno un componente di sesso femminile, censurando il provvedimento sindacale per violazione:

- dell'articolo 6, comma 3, del Tuel, che rinvia agli statuti comunali le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;
- dell'articolo 46, comma 2, del Tuel medesimo, che impone al sindaco di nominare i componenti della giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi».

Il tutto sotto l'egida dell'articolo 51 della Costituzione che, grazie alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, garantisce a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso la possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, rinviando ad appositi provvedimenti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

La parità

Il sindaco ha eccepito – e i ricorrenti hanno ammesso – che nessuna delle donne di sua fiducia interpellate si sono dette disponibili ad accettare la carica. Per questo, il Tar Puglia respinge il ricorso, ritenendo che il principio di parità di

genere sia recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione e amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità.

Non può in particolare essere soddisfatta l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata, in ossequio all'invocato principio di parità di genere, una consigliere di minoranza in giunta non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Illegittimi gli atti gestionali adottati dal sindaco senza disposizioni regolamentari organizzative

I piccoli enti spesso suppliscono l'assenza di un responsabile del servizio affidando il ruolo al sindaco o agli assessori

Negli enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti, l'attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo richiede la preventiva adozione di «disposizioni regolamentari organizzative». Occorrono dunque deroghe esplicite al principio organizzativo della separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione, senza le quali gli atti di natura gestionale adottati sono illegittimi. La [sentenza n. 83/2022](#) del Tar Liguria, sezione II, può essere di aiuto al fine della corretta impostazione degli atenei piccoli enti che spesso suppliscono l'assenza di un responsabile del servizio affidando il ruolo mancante al sindaco o agli assessori.

Nel caso specifico la controparte, di fronte ad un atto in materia edilizia, ha eccepito l'incompetenza del provvedimento adottato dal sindaco.

L'articolo 107, comma 2, del Dlgs 267/2000 attribuisce alla competenza dei dirigenti «tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale». In materia edilizia, poi, l'articolo 27 del Dpr 380/2001 assegna ai dirigenti la vigilanza in materia edilizia e urbanistica.

Non risolve il richiamo della norma contenuta nell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 secondo cui «Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

Con la sentenza n. 284/2021, il Tar Liguria aveva già osservato che quest'ultima disposizione fa eccezione a un principio generale e, pertanto, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all'articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, è necessario che le relative norme organizzative rivestano la forma "regolamentare", ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (articolo 42 del Tuel) o della giunta (articolo 48, comma 3, del Tuel, relativamente al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Nel caso giudicato, il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere non è stato preceduto da un' apposita deliberazione di giunta, né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare. Nella fattispecie, di cui all'articolo 53 della legge 388/2000, tale riferimento avrebbe dovuto essere espresso e inequivoco, operando una deroga al fondamentale principio organizzativo della separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione. La mancanza del suddetto richiamo comporta, dunque, l'illegittimità del decreto adottato dal sindaco.

Infine, ricordiamo l'obbligo di deliberare ogni anno il risparmio di spesa, in sede di approvazione del bilancio di previsione, come di recente dalla Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Risorse Umane

Brunetta al Sole 24 Ore: «Nel nuovo decreto sul Pnrr tempi dimezzati per la Pa»

Entro due settimane il Dl per tagliare i termini di conclusione degli iter amministrativi e rilanciare la valutazione dei dipendenti con l'anagrafe digitale e il fascicolo personale

Semplificazioni, formazione, capitale umano, digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati e cloud. Tutto si tiene, a tutti i livelli, e tutto va fatto insieme. *Tout azimuth*, direbbero in Francia. Il catalizzatore è il Pnrr, che contiene la visione, le risorse, 235 miliardi tra fondi europei e nazionali, e l'orizzonte temporale. Cinque anni che cambieranno volto all'Italia. La rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi. Il nostro destino è la convergenza».

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, tiene subito a sottolineare la "logica di pacchetto" che muove l'azione di governo e che conosce ora due nuove tappe. La consultazione pubblica «Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una PA amica», che parte oggi per individuare i 600 iter amministrativi da semplificare (articolo a fianco), e un nuovo decreto Pnrr, che arriverà entro due settimane, con il dimezzamento dei tempi delle procedure fissati nel 1990 dalla legge 241, e il rilancio della valutazione con l'anagrafe digitale e il fascicolo personale di ogni dipendente pubblico.

In Italia la complicazione è arrivata a creare un'epica e libri che la descrivono. Quanto tempo ci vuole per tornare alla normalità?

La semplificazione è la pietra angolare della modernizzazione del Paese. In un anno di governo abbiamo già fatto moltissimo. Con il Dl 44 abbiamo velocizzato e digitalizzato i concorsi, sbloccando 45mila posti in otto mesi. Quest'anno prevediamo 100mila assunzioni a tempo indeterminato, a cui si aggiungeranno le decine di migliaia di professionisti ed esperti necessari al Pnrr, anch'essi reclutati con i meccanismi rapidi del Dl 80/2021. Come il portale inPA, simbolo della rivoluzione in atto con i suoi 6 milioni di profili censiti e la possibilità di

allargare le ricerche ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia. In estate abbiamo approvato il Dl semplificazioni: dimezzati i tempi delle Via, ridotte di oltre la metà le attese per le autorizzazioni per la banda ultralarga, accelerati gli appalti, come dimostra il record di aggiudicazioni per 41 miliardi per le grandi opere indicato dal Cresme. Lì abbiamo finalmente impedito che un ricorso al Tar possa bloccare le opere del Piano, e rafforzato silenzio assenso e poteri sostitutivi. Altre semplificazioni sono arrivate con il primo decreto Pnrr, come quelle per la digitalizzazione dei servizi, in particolare per l'Anpr che ora offre 14 certificati con un clic. E gli interventi sul capitale umano vanno nella stessa direzione.

I contratti però sono ancora quasi tutti da firmare.

Attenzione. Bisogna guardare al disegno di riforma come a un mosaico in cui ogni tessera è funzionale all'insieme. L'approccio è totalizzante. Semplificare e digitalizzare non basta, senza le persone. E non sono sufficienti i nuovi ingressi: occorre motivare i 3,2 milioni di dipendenti già in servizio, restituendo l'orgoglio e la dignità di essere *civil servant*. Per questo ho voluto subito riaprire la stagione dei contratti. Per i comparti funzioni centrali, sicurezza e difesa gli accordi sono stati chiusi. Le trattative per sanità ed enti locali sono in fase avanzata, come quelle per Vigili del fuoco e prefetti. Mi sono battuto perché fossero eliminati i tetti al salario accessorio e perché nei nuovi contratti sia esplicitato il legame chiave: più formazione, più carriera, migliore retribuzione. Occorre dotare i lavoratori pubblici delle competenze adeguate a gestire le transizioni amministrativa, digitale e ambientale. Per questo è partito il 10 gennaio il piano «Ri-formare la Pa». Oltre 70 università hanno aderito a «PA 110 e lode» per permettere ai lavoratori pubblici di laurearsi o specializzarsi a condizioni agevolate: un programma mai visto di *upskilling* e *reskilling* del capitale umano. E stanno partendo i moduli per la formazione digitale orizzontale, con la collaborazione, in via sperimentale a titolo gratuito, dei top player come Tim, Microsoft, Cisco, Oracle e Leonardo. A questo si affianca nel Pnrr un programma intenso di formazione manageriale per dirigenti e funzionari.

L'anno cruciale per attuare il Pnrr è il 2022. Le semplificazioni arriveranno in tempo?

Oltre ai colli di bottiglia già eliminati, nel secondo decreto Pnrr che il Governo ha in cantiere ho proposto un altro pacchetto di misure. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/1990 saranno dimezzati. La

riduzione sarà accompagnata da un impegno senza precedenti nei controlli sui tempi, con monitoraggi automatizzati e il supporto dei mille esperti in forze alle Regioni. Un altro colpo a ritardi e inerzie ingiustificate, ormai intollerabili. Sarà potenziata la mobilità, e i concorsi semplificati per i non dirigenti, con una sola prova scritta digitale, potranno svolgersi fino a fine anno. Nel testo sarà rafforzata la *customer satisfaction* e la valutazione della performance, e condivido l'idea di detassare i premi di produttività. Erano i miei obiettivi già nel 2009, come la *total disclosure* e la tracciabilità di tutti i procedimenti, con la responsabilizzazione massima dei dirigenti. Se tracciamo un pacco di Amazon perché non possiamo farlo per una pratica? E se mettiamo le stellette alla qualità della chiamata di Whatsapp possiamo farlo anche per valutare un servizio. Semplificare vuol dire garantire trasparenza e misurare la soddisfazione di cittadini e imprese. Perché il mercato ha come determinante i prezzi e l'equilibrio tra domanda e offerta. La Pa è più complessa, perché deve produrre beni e servizi pubblici. Ha bisogno di un'altra segnaletica, come ci insegnava Albert Hirschman: *exit*, *voice* e *loyalty*. La possibilità di uscire dal sistema pubblico, se non funziona, la voce agli utenti e la fiducia tra cittadino e Stato.

Per questo avete scelto la consultazione pubblica?

Sì. Non ci si può più limitare a dire «non funziona». Bisogna coinvolgere e lasciarsi coinvolgere. Serve uno sforzo corale. E stavolta è diverso dal passato: abbiamo le risorse per fare, oltre che per suggerire. Le idee diventeranno realtà. Per la prima volta avremo un lavoro sistematico sulle procedure più rilevanti che spesso rendono difficili le nostre vite, per ottenere entro il 2026 un catalogo uniforme, con piena validità giuridica, di 600 procedure semplificate e uguali da Nord a Sud. Dall'ambiente all'edilizia, dall'energia al sociale, con interventi mirati alle fasce più fragili, a cominciare dai disabili. Via le autorizzazioni non necessarie, e via le duplicazioni, gli appesantimenti, le vessazioni. Anche dei controlli alle attività produttive. Più silenzio assenso, più Scia e, ovunque si potrà, largo alle semplici comunicazioni.

La complicazione è figlia anche della sovrapposizione dei livelli di governo. Come la si scardina?

Ho detto più volte che occorre un grande patto centro-periferia, che in questa fase di trasformazioni delicate permetta di non spazzare via le buone pratiche,

ma anche di sincronizzare le culture locali con l'efficienza globale. Vale per la digitalizzazione, innanzitutto.

Ma un'opera di semplificazione trasversale richiederà una forte coesione politica nei prossimi mesi. Ci saranno le condizioni?

Il Parlamento ha applaudito compatto il discorso del presidente Mattarella, che ha indicato la rotta con nettezza: costruire un'Italia più europea, più unita e più giusta. Un'Italia la cui agenda politica è definita nel Pnrr figlio del Next Generation Eu. Con Ngeu abbiamo intrapreso un percorso di convergenza, che interessa innanzitutto l'organizzazione della Pa e la classe dirigente. Sono felice di aver ridato slancio alla Sna, che ora può vantare una presidente come Paola Severino e un comitato scientifico di dieci personalità prestigiose, tra cui tre premi Nobel, nella direzione di uno scambio costante con le esperienze internazionali più qualificate. Basta conflitti ideologici, l'alta burocrazia potrà formarsi evitando supplenze e commistioni improprie.

Rifaccio la domanda in modo più diretto: la semplificazione può essere una chiave del nuovo "riformismo"? E l'agenda Draghi può scardinare le coalizioni per il dopo 2023?

Questo è il tempo dei riformisti e degli europeisti, in tutte le coalizioni. L'agenda Mattarella-Draghi è l'anti-Gattopardo: significa confermare la squadra vincente per cambiare l'Italia. Questo è il faro, fino al 2023 e oltre.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Precari, stabilizzazioni al 2023

La dead-line per procedere alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato di personale precario si allunga al 31 dicembre 2023.

Gli ultimi emendamenti al decreto Milleproroghe prevedono una proroga per le stabilizzazioni dei precari della pubblica amministrazione.

Il termine per procedere alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato di personale non dirigenziale precario si allunga di un anno; si passa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

I soggetti coinvolti sono coloro che hanno lavorato presso le p.a. e che sono in possesso dei requisiti per essere stabilizzato, ossia, almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto.

Le stabilizzazioni dovranno essere coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale ed avere una adeguata copertura finanziaria.

Fonte: Italia Oggi n. 41 del 18/02/2022 pag. 34

Autore: Francesco Cerisano

In pensione a 64 anni con il ponte di Quota 102

Tra le ipotesi anche quella di partire dalla soglia anagrafica fissata per il 2022

Per avere un quadro più attendibile della riforma delle pensioni occorrerà attendere la prossima settimana quando, con tutta probabilità, ci sarà la prima verifica politica tra il governo e i leader sindacali sullo stato dell'arte del confronto in corso. Eventuali nuovi requisiti di pensionamento non sono stati ancora messi sul tavolo dell'esecutivo. Che però ha già manifestato la disponibilità a valutare alcuni ritocchi per irrobustire la copertura previdenziale di giovani e donne, una nuova fase di silenzio-assenso per la destinazione del Tfr ai fondi pensione. E, soprattutto, a rendere più flessibile la legge Fornero sul versante dei pensionamenti anticipati, a condizione che i correttivi rimangano nel solco del metodo contributivo, con il ricalcolo dell'assegno per chi si trova nel sistema misto. Una flessibilità in uscita che si potrebbe raccordare a Quota 102, prevista dal governo Draghi solo per quest'anno, con una sorta di ponte su cui si muoverebbe la soglia anagrafica dei 64 anni (in un mix fino a dicembre con la maturazione di almeno 38 anni di versamenti), alla quale guardano da tempo i tecnici del Mef.

Se proprio questo sarà il parametro di riferimento scelto per trovare un'intesa con i sindacati, prevedendo magari anche la possibilità di cumulo tra lavoro e pensione e una corsia differenziata per i lavori gravosi, rimarrà da calibrare il meccanismo che dovrà scattare per il calcolo dell'assegno. Una delle ipotesi valutate nei mesi scorsi a via XX settembre prevede un sostanziale allineamento con il canale d'uscita già aperto dalla "Fornero" per i lavoratori interamente contributivi (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996): uscite possibili a partire dai 64 anni d'età, e con almeno 20 anni di contributi, e il trattamento interamente calcolato sui versamenti effettuati. Con una sola reale differenza tra la massa di soggetti totalmente contributivi e quelli del sistema "misto", che secondo gli ultimi monitoraggi vedrebbero in attività non più di 192mila lavoratori retributivi: la soglia minima dell'ammontare mensile del trattamento che scenderebbe a 2,5 volte il "minimo" (assegno sociale) rispetto alle 2,8 volte previste attualmente per chi è entrato nel mondo del lavoro dal 1996. Il ricalcolo contributivo dell'assegno, che comporterebbe penalizzazioni medie del 10% con punte del 15-20% (anche fino al 30%, secondo Cgil Cisl e Uil) non piace però ai sindacati, contrari anche a una nuova Quota. Ma a considerare il mix 64+38

(ovvero Quota 102) una via percorribile anche per il futuro è il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, a patto che si preveda il collegamento con l'aspettativa di vita e l'adozione del "contributivo".

Di altro avviso è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha rilanciato la sua proposta di un anticipo a partire dai 64 anni d'età (e 20 di versamenti) della sola fetta contributiva della pensione per poi riconoscere la quota retributiva al raggiungimento dei 67 anni. Tridico ha anche preso le distanze dalle stime di Itinerari previdenziali sulla minor spesa per pensioni collegabile all'eccesso di mortalità dovuta alla pandemia sottolineando che «parlare di risparmi sulla tragedia dei decessi Covid è fuori luogo» e aggiungendo che in ogni caso la variazione sui conti Inps è minima.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Marco Rogari

Incentivi tecnici, assenza per malattia nei concorsi, monetizzazione delle ferie e valutazione dei titoli

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Importi massimi per le funzioni tecniche

In tema di massimali applicabili agli incentivi per le funzioni tecniche la Corte dei conti della Puglia, con la [delibera n. 16/2022/PAR](#), ha ricordato che:

- le voci retributive da considerare ai fini della verifica del non superamento del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo annuo (come stabilito dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016) corrispondente alla sommatoria del trattamento economico fondamentale con il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, dello stesso anno in cui la prestazione viene resa (medesima sezione, delibera n. 33/2014; sezione regionale Abruzzo, delibera n. 280/2021);
- ai fini dell'individuazione del tetto di spesa, cui parametrare l'ammontare degli incentivi, non rileva la fase del pagamento (cosiddetto criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento, che avviene con l'esecuzione della prestazione (medesima sezione delibera n. 33/2014; Sezione delle Autonomie delibera n. 15/2015/QMIG; sezione regionale Abruzzo, delibera n. 280/2021);
- in altri termini, il diritto all'incentivo matura nell'anno in cui l'attività viene svolta ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50 per cento del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno successivo; ciò in quanto il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo va calcolato, come appena detto, tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa.

Assenza alla prova orale di concorso per motivi di salute

Il Tar Lazio, Roma, sezione III-quater, nella [sentenza n. 1230/2022](#) ha affermato che il candidato di concorso che non si possa presentare al colloquio della prova orale per impedimento dovuto a malore o patologia, debitamente documentato (nella fattispecie esaminata, ricovero al pronto soccorso), ha diritto ad una prova suppletiva in data successiva e ciò a prescindere dalla recente normativa legata alla pandemia da Covid-19. L'amministrazione, quindi, non può escludere il

soggetto dalla procedura. I magistrati amministrativi, infatti, hanno rammentato che:

«Per giurisprudenza pacifica il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l'esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l'assenza da causa a lui imputabile...».

Condizioni per monetizzare le ferie alla cessazione del dirigente

Al momento della cessazione dal servizio, al dirigente che non abbia fruito delle ferie spettanti per fatto a lui non addebitabile oppure non imputabile ad alcuna delle parti contrattuali – tenuto conto che l'onere probatorio di addebito del mancato godimento per fatto attribuibile al lavoratore incombe sul datore di lavoro – spetta l'indennità sostitutiva (in forma monetaria).

La Corte di cassazione, sezione lavoro con la [sentenza n. 3170/2022](#), ha altresì ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, in recente decisione, ha ribadito che:

«grava sul datore di lavoro l'onere di "dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto", ha aggiunto che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto non contrasta con la direttiva 2003/88/CE nella sola ipotesi in cui risulti che "il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime" (Corte UE 6 novembre 2018 in causa C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV contro Tetsuji Shimizu punti da 45 a 47)». Quando, invece, sia escluso che la mancata fruizione delle ferie sia attribuibile al dipendente, si deve ritenere conforme a diritto l'accoglimento della domanda tesa ad ottenerne la monetizzazione.

Valutazione dei titoli nei concorsi

Il diploma di specializzazione è equivalente al master di II livello, secondo il criterio sostanziale, lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, nella [sentenza n. 932/2022](#), nella quale è stato chiamato a esprimersi in merito alla valutabilità del titolo di «diploma di specializzazione per le professioni legali» nella sua potenziale equiparazione ai master di II livello.

Il Collegio, preliminarmente, ha dato atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i titoli considerabili sono quelli espressamente indicati dal

bando (rilevando che il regolamento del concorso non annoverava il menzionato diploma, ma solo i citati master), ma secondo il principio basilare che ciò vale per quelli richiesti a titolo di ammissione. Nel caso in esame, invece, a conferma della decisione del competente Tar, presta adesione all'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso. A questo punto ritiene equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Nei fondi Pnrr anche il supporto al responsabile unico

Le assunzioni devono essere indispensabili e la scelta connotata da specifica professionalità

Si è svolto in questi giorni il webinar organizzato da Anci sulle assunzioni ordinarie e straordinarie per l'attuazione del Pnrr, con la partecipazione del Mef e della Funzione pubblica. L'incontro, che ha registrato un'ampissima partecipazione degli enti, è stata l'occasione utile per fare il punto sulle spese di personale che possono essere poste a carico dei fondi del Pnrr. È questo, infatti, uno dei temi caldi che tiene banco nelle valutazioni che le amministrazioni locali sono chiamate a compiere in questi giorni, in vista dell'avvio di alcuni rilevanti progetti finanziati dal piano (Piqua, rigenerazione urbana, Mobility as a service, solo per citarne alcuni) e dei tanti altri che prenderanno il via nei prossimi mesi. L'esigenza di rafforzare l'organico per garantire l'attuazione degli interventi nei tempi previsti, rispettando le milestone e i target prefissati, conduce inevitabilmente alla necessità di rafforzare gli organici assottigliati da decenni di limiti al turn over. Ma a che condizioni gli enti possono assumere finanziando la spesa con i fondi del Pnrr?

La circolare n. 4/2022, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le istruzioni operative in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del DL 80/2021, aveva lasciato molto perplessi gli enti, perché non considerata risolutiva per rompere gli indugi. Da un lato, infatti, la circolare specifica che non possono essere poste a carico dei fondi del Pnrr le spese di personale connesse all'espletamento delle attività ordinarie degli enti o per il rafforzamento delle strutture amministrative, come pure l'assistenza tecnica intesa come attività «di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei Pnrr e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti» (ad esempio l'attivazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del Pnrr tipiche delle strutture di governance politico amministrativa).

Dall'altro, la circolare ammette la possibilità di finanziare a carico del Pnrr «i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti». Nell'esemplificare le attività che possono essere oggetto di rendicontazione all'Unione europea, il ministero cita

gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, commissioni giudicatrici e «altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr». È chiaro come, anche prima della circolare, non vi fossero dubbi sulla possibilità di porre a carico dei quadri economici degli interventi finanziati dal Pnrr gli incarichi di progettazione, direzione lavori, commissioni giudicatrici eccetera, posto che tali voci sono espressamente contemplate dall'articolo 16 del Dpr 207/2010 e tradizionalmente presenti nei Qte delle opere pubbliche.

Dubbi invece sussistono sulla possibilità di spendere e rendicontare a carico dei fondi europei le spese di supporto al Rup. La figura, prevista dall'articolo 31, commi 9 e 11 del Codice dei contratti, rappresenta anch'essa una voce del quadro economico di spesa delle opere (voce B8) e secondo le linee guida Anac n. 3/2017 può affiancare il Rup in tutte le fasi dell'opera (dalla progettazione all'affidamento, dall'esecuzione al collaudo). Questa figura di supporto può rientrare tra le «altre attività tecnico operative» ammesse dalla circolare?

Come anticipato nel Quaderno di lavoro Anci sulle assunzioni e confermato dal Mef in occasione del webinar, le attività di supporto al Rup possono essere finanziate a carico dei fondi del Pnrr. Si tratta di un'importante precisazione che tranquillizza gli enti e spiana la strada verso l'avvio della macchina organizzativa. Tuttavia, ricordano Anci e ministero, affinché le spese possano essere rendicontabili, è necessario che:

- vi sia una stretta necessità dell'assunzione rispetto all'attuazione dell'intervento. Vale a dire che il personale dovrà essere strettamente funzionale alla realizzazione del singolo progetto, per dimostrata carenza di risorse umane già presenti nell'organico dell'ente;
- nel contratto di lavoro a tempo determinato sia espressamente citato il Cup dell'intervento da attuare, con ciò escludendo la possibilità che un unico dipendente possa essere assunto per seguire una pluralità di progetti. Sebbene in linea di principio tale soluzione non risulti vietata, per garantire una corretta rendicontazione occorrerebbe attivare diversi contratti di lavoro e frazionare la spesa sui singoli capitoli dell'intervento, con ciò aumentando i rischi di non vedersi riconosciute le somme;
- la scelta di ricorrere all'assunzione di personale sia supportata da una «robusta motivazione» circa l'indispensabilità della stessa per la realizzazione dell'intervento;
- le persone da assumere siano connotate da una specifica professionalità.

Alla luce di questi chiarimenti, possiamo quindi individuare il discrimine tra una spesa ammessa e una spesa non ammessa nel nesso di correlazione univoca e dimostrata in atti tra l'assunzione e il singolo progetto. Via libera quindi ad assunzioni di personale per attività di supporto al Rup connesse allo specifico intervento già finanziato, mentre restano vietate le spese per attività di supporto al Rup che operano in staff, coprendo in maniera trasversale le esigenze del responsabile del procedimento articolate su una pluralità di progetti. Riteniamo inoltre impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di decidere se soddisfare le proprie esigenze mediante assunzioni a termine ovvero mediante l'affidamento di incarichi professionali esterni/appalti di servizi, posto che la forma contrattuale prescelta non modifica la finalità della spesa ma solamente la modalità con cui viene resa la prestazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Elena Masini

Obbligo green pass anche per chi lavora in smart working

Nuove norme in vigore da oggi per di lavoratori over 50 pubblici o privati per accedere nei luoghi di lavoro

Da oggi per circa mezzo milione di lavoratori dipendenti over50, privati e pubblici, entra in vigore l'obbligo della certificazione verde rafforzata per accedere nei luoghi di lavoro. Il "super green pass" si ottiene con la vaccinazione (è sufficiente l'inserimento nel ciclo vaccinale) o con la guarigione dal Covid-19. Non sarà, quindi, più possibile per gli over50 entrare a lavoro con l'effettuazione di un tampone rapido o molecolare. Per i lavoratori under50 resta invece in vigore l'obbligo di green pass base, che prevede anche i test antigenici. Chi non sarà in regola con le nuove normative mantiene l'occupazione, ma non lo stipendio. E se viene trovato "in difetto" sul posto di lavoro la sanzione è tra i 600 ed i 1.500 euro (in caso di violazione reiterata c'è il raddoppio).

Smart working

Le novità si applicano anche ai lavoratori in modalità agile, visto che lo smart working, spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all'università di Roma la Sapienza, «non può essere uno strumento per eludere gli obblighi legali. Il lavoro non si può utilizzare in frode alla legge - avverte il professor Maresca -. Se lo smart working è stato programmato prima del 15 febbraio, il controllo scatta al primo accesso al lavoro». Le aziende, specie quelle che lavorano su turni, possono prevedere i controlli preventivi (anche nelle giornate che il lavoratore è "da remoto").

Età

Un altro aspetto delicato della nuova normativa è l'età del lavoratore per il quale entrano in vigore le nuove regole in vigore fino al 15 giugno. Il regime transitorio relativo all'obbligo del green pass rafforzato si applica per chi ha compiuto 50 anni a partire dall'8 gennaio (entrata in vigore del Dl 7 gennaio 2022 sull'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50), mentre per chi compie i 50 anni nei prossimi giorni o mesi il tema è dibattuto. Secondo il professor Maresca, le norme sulla certificazione verde rafforzata si applicano subito, quindi i controlli possono scattare già oggi anche per quei lavoratori che compiranno 50 anni nei prossimi giorni o mesi (fino alla scadenza del 15 giugno).

Controlli

Per quanto riguarda i controlli, come spiegano dallo studio De Fusco Labour & Legal, «in attesa di chiarimenti la soluzione più ragionevole sembra essere quella che si applichino le stesse modalità di verifica previste con il green pass “base”, che è in vigore dal 15 ottobre». Si possono quindi fare controlli “totalizzanti” o “a campione”, a seconda delle necessità aziendali, o preventivi, ad esempio per gli smart workers ai quali può essere chiesta la comunicazione con un preavviso tale da garantire l’efficace programmazione del lavoro.

Sanzioni

Il lavoratore over 50 sprovvisto di green pass rafforzato (per inizio del ciclo di vaccinazione o per guarigione) è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde, comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione e qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Esenzioni

Se viene accertato un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da Covid determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del ministero della Salute.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autori: Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Assenze ingiustificate, non serve la continuità con le giornate festive e di riposo settimanale per applicare la sanzione disciplinare

L'Aran esclude che debbano coesistere entrambi i requisiti per comminare la sospensione

Il contratto del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 ha provveduto ad adeguare la precedente regolamentazione in materia di sanzioni disciplinari alla luce delle novità introdotte dalla riforma Madia.

L'articolo 16 del decreto legislativo 75/2017 ha espressamente rinviato alla contrattazione la definizione delle sanzioni relative alle «assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale» e alle «assenze ingiustificate collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza».

In attuazione di ciò, per tali specifiche ipotesi con il contratto del 21 maggio 2018 (articolo 59) sono state previste sanzioni che vanno dalla sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi fino al licenziamento, nel caso di recidiva nel biennio.

Il comma 8, lettera f) del citato articolo 59 ha così previsto «la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: (...) f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; (...)».

L'inciso utilizzato dalla disposizione contrattuale «in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale» significa che i due requisiti devono necessariamente coesistere?

Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran.

La risposta è contenuta nel [parere CFL150](#), reso disponibile in questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati».

Per l'Agenzia i due requisiti espressamente richiamati dall'articolo 59, comma 8, lettera f) (giornata festiva e di riposo settimanale) non devono necessariamente coesistere.

Si legge nel parere che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi può essere comminata anche nel caso in cui la «continuità» delle assenze ingiustificate sia riscontrabile solo con la giornata di riposo settimanale non festivo.

Tale circostanza, si precisa, può verificarsi nei casi in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la giornata festiva (come di solito per il personale turnista), secondo la specifica articolazione dell'orario per lo stesso adottata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

In vigore il nuovo elenco di lavoratori fragili che accedono allo smart working

La disposizione sostituisce la precedente e si applica fino al 28 febbraio, salvo proroghe

A pochi giorni dalla scadenza del 28 febbraio, il ministero della Salute ha reso noto l'elenco delle patologie che, fino a quella data, consentiranno ai lavoratori interessati di prestare normalmente l'attività con modalità agile o di essere impiegati in attività formative svolte da remoto. Nella [Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 febbraio 2022](#) che individua le «patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» in presenza delle quali, in base all'articolo 17 del DI 201/2021, la prestazione può essere resa fino al 28 febbraio in smart working, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, laddove questi l'abbiano disciplinata.

La norma prevede altresì, al pari dell'articolo 26, comma 2-bis, del DI 18/2020, che il lavoratore impiegato da remoto possa essere adibito a mansioni diverse, purché queste corrispondano al medesimo inquadramento previsto dal Ccnl applicato per la mansioni originariamente attribuita.

Il DI 201/2021, che ha prorogato al 31 marzo la fine dello stato di emergenza, all'articolo 17 ha prorogato la tutela prevista dall'articolo 26, comma 2-bis, del DI 18/2020, che consentiva ai lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione con modalità agile, fino alla data di adozione del decreto ministeriale che avrebbe individuato puntualmente le patologie croniche che danno diritto allo smart working, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Il decreto, la cui adozione era prevista entro il 24 gennaio, è arrivato con qualche giorno di ritardo ed è entrato in vigore l'11 febbraio.

A partire da questa data il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile dovrebbe essere riservato ai lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal proprio medico di medicina generale che attesti la sussistenza di una delle patologie (per esempio trapianto o attesa di trapianto, patologia oncologica con trattamento di farmaci immunodepressivi, anche se le

cure state sospese da meno di 6 mesi) o una delle condizioni elencate dal Dm stesso (per esempio lavoratori ultra 60enni esentati dall'obbligo vaccinale).

A seguito dell'adozione del decreto, la tutela dell'articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020 riservata ai lavoratori fragili quali definiti dal comma 2 del medesimo articolo (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medico legale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oltre a portatori di handicap grave), dovrebbe essere integralmente sostituita dalla nuova previsione che riserva il diritto allo smart working fino al 28 febbraio, ai lavoratori in possesso della certificazione medica che attesti l'esistenza di una patologia o di una delle condizioni previste dal nuovo Dm.

In assenza di istruzioni operative specifiche, e in considerazione dell'imminenza della scadenza del 28 febbraio, il dubbio è se i lavoratori che già stavano usufruendo della tutela dell'articolo 26 comma 2 del Dl 18/2020, per continuare a farlo legittimamente, debbano correre dal proprio medico di medicina generale al fine di ottenere una certificazione predisposta secondo il Dm del 4 febbraio. La necessità non ricorre laddove il datore di lavoro non richieda questa ulteriore certificazione, posto che lo smart working è comunque voluto e incentivato per tutti i lavoratori, quanto meno fino alla fine dello stato di emergenza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Barbara Massara

Permessi per citazione a testimoniare pro o per conto della Pa, il dipendente è considerato in servizio effettivo

Se la cosa non riguarda l'amministrazione, l'assenza sarà imputata a ferie o permesso

Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite.

Al contrario quando il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale non svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Questa la conclusione che arriva dall'Aran, con il [parere CIRS93](#), pubblicato in questi giorni, destinato al personale del comparto Istruzione e ricerca ma pienamente aderente anche al personale del comparto delle Funzioni locali.

Può capitare che un dipendente si rivolga al proprio ente per chiedere in che modo dovrà giustificare la sua assenza dal servizio perché chiamato a rendere la propria testimonianza in un determinato procedimento giudiziario.

Rendere testimonianza in un giudizio, sia esso civile o penale, è un obbligo, pertanto il dipendente non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito, pena l'incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 255 del Codice di procedura civile (per i procedimenti civili) o in quelle previste dall'articolo 133 del Codice di procedura penale (per i procedimenti penali).

A questo punto il dubbio che sorge è come dovrà essere giustificata l'assenza del dipendente per l'intera giornata (o per alcune ore) in cui è chiamato a rendere testimonianza.

L'Aran rileva che nei diversi contratti nazionali di lavoro (compreso quelli del comparto degli enti locali) non vi è alcuna traccia di un permesso specifico «per citazione a testimoniare».

Fatta questa premessa, vengono esaminate due distinte opzioni.

Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite.

Invece, nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

La Funzione pubblica (circolari n. 7 ed 8 del 2008), fornendo chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, aveva chiarito che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio).

Sull'argomento si segnala che in passato i tecnici di Via del Corso ([parere n. 23287/2015](#)), in risposta ad un ente locale, avevano precisato che, in mancanza di precise e puntuali indicazioni normative in materia, la locuzione «nell'interesse dell'amministrazione» si può riferire a quelle testimonianze rese, per fatti inerenti il servizio, in procedimenti giurisdizionali in cui venga in rilievo un interesse dell'ente cui la deposizione sia funzionalmente connessa.

Tale valutazione resta nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione e può anche prescindere, quantomeno in linea di principio, dalla circostanza che l'ente sia o meno parte in giudizio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Tetti calcolati sul singolo progetto: ecco le istruzioni Anci sul personale Pnrr

Dopo la semplificazione, arriva l'ampliamento. Perché su entità e rapidità delle assunzioni straordinarie dei tecnici si gioca una fetta importante nell'attuazione degli interventi Pnrr negli enti locali, una sfida circondata da una generale preoccupazione sul rischio ritardi.

È questo scenario ad aver ispirato le regole attuative e le istruzioni sul reclutamento nelle amministrazioni locali impegnate nei progetti del Recovery Plan e del Piano complementare, che viaggia in parallelo alle missioni e alle componenti finanziate dal meccanismo comunitario.

L'ultimo capitolo, cruciale, arriva con il [Quaderno Operativo](#) che oggi l'Ance pubblica per passare in rassegna «le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale»; e soprattutto per indicare le ricadute di questo intreccio normativo sulle opportunità reali per il rafforzamento della «capacità amministrativa» dei Comuni.

Le istruzioni, va segnalato, sono figlie di un fitto confronto con ministero dell'Economia e Funzione pubblica, che domattina alle 10 animeranno con l'Ance un webinar (su www.ance.it) su tutti questi temi.

Il doppio vincolo

Partiamo, appunto, dal pratico. La prima mossa, che mette a terra le richieste di semplificazione arrivate a getto continuo dalle amministrazioni locali, è stata fatta dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare 4/2022 che permette alle stesse di caricare direttamente sui quadri economici dei progetti Pnrr i costi dei contratti a tempo determinato connessi alle attività di attuazione.

Il vincolo indicato dalla circolare, ricorda l'Associazione dei Comuni nel nuovo quaderno, è doppio, con tetti in valore assoluto e in percentuale che scendono al crescere della dimensione progettuale.

Nei progetti fino a 10 milioni, per esempio, la spesa di personale ammessa al finanziamento comunitario non può superare il 10% del costo totale, a patto però di rimanere entro il massimale da 250mila euro.

Di conseguenza, per un intervento da 2 milioni si può arrivare a sfruttare l'intero 10%, 200mila euro; ma se i milioni del progetto sono 4 occorre fare riferimento al limite assoluto dei 250mila euro, perché l'applicazione del 10% sfiorerebbe fino a quota 400mila euro.

Il calcolo segmentato

Su questa base si innesta un chiarimento importante portato dalle istruzioni Anci: la base di calcolo va suddivisa per singola progettualità, con la conseguenza che «la spesa di personale ammissibile segue il Cup di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento».

Se per esempio un Comune è titolare di quattro interventi nell'ambito della «rigenerazione urbana», i conteggi sui costi attribuibili al finanziamento non devono fondarsi sulla somma complessiva, ma sugli importi di ciascuno dei quattro interventi.

È la matematica a rendere importante questo chiarimento. Dal momento che le quote di spesa di personale scendono al crescere del valore complessivo posto a base di calcolo, lo "spezzettamento" aiuta a far crescere le somme per il personale attribuibili ai quadri economici.

Anche in questo caso può venire in aiuto un esempio didascalico basato sulla tabella dei vincoli contenuta nella circolare 4/2022 della Ragioneria generale.

Se i quattro interventi di rigenerazione urbana del Comune citato prima valgono tre milioni ciascuno, il calcolo fondato sul totale di 12 milioni avrebbe determinato un tetto dedicabile al personale di 600mila euro. Con il calcolo separato per singolo Cup, invece, si può salire fino al milione di euro, attribuendo il massimale da 250mila euro a ciascuno degli interventi.

La platea delle professionalità

È qui l'allargamento più importante che arriva dopo la semplificazione targata Rgs. Ma ce n'è un secondo, relativo alla platea delle professionalità che possono essere finanziate tramite la via comunitaria.

Il riferimento in questo caso è alla circolare 6/2022 della Ragioneria, quella che fra le altre cose ha fissato il confine netto fra le «assistenze tecniche», escluse

dalla copertura del Pnrr, e le tipologie invece incluse come i servizi di collaudo, gli incarichi di progettazione o quelli per indagini geologiche o sismiche.

La lista stilata dalla Ragioneria, sottolinea il Quaderno operativo, è «esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse Pnrr dai Comuni in quanto soggetti attuatori». Per cui ad esempio «nulla vieta in definitiva di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche». Il discrimine cruciale è rappresentato dal principio di fondo, che impone di dedicare i finanziamenti comunitari al reclutamento «necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell'intervento finanziato».

Perché è il calendario di realizzazione degli investimenti ad animare le preoccupazioni crescenti nel governo e nelle amministrazioni locali. Che a questo punto hanno sulla scrivania tutte le istruzioni necessarie a partire davvero.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Elezioni Rsu, nessuna esclusione per i dipendenti «no vax»

Il differimento delle elezioni del 5, 6 e 7 aprile potrebbe arrivare per via legislativa in sede di conversione del decreto Milleproroghe

La fumata nera alle ultime riunioni presso l'Aran sulla proposta, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, di un mini slittamento delle procedure elettorali per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego, ha di fatto reso operativo il calendario delle operazioni fissato dal protocollo del 7 dicembre 2021.

L'Aran, al fine di facilitare gli addetti ai lavori ad adempiere alle diverse operazioni elettorali, ha arricchito il proprio sito istituzionale di una nuova sezione dedicata all'evento («Faq Rsu e deleghe») in cui sono raccolte le domande più frequenti.

Tra i casi esaminati non manca quello del dipendente sospeso dal servizio che non ha adempiuto agli obblighi vaccinali.

Con la [Faq 1.3](#) si precisa che la normativa relativa all'elettorato attivo (ovvero di esercitare il diritto di voto), contenuta nell'articolo 1 del Contratto del 9 febbraio 2015, fa espressamente riferimento a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato «in forza» nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni.

Con tale locuzione si intende il personale in servizio nell'accezione più ampia del termine, non limitandone il significato al concetto di servizio attivo (ossia non escludendo coloro che, pur dipendenti dell'amministrazione, prestano la loro attività in altra amministrazione, sede afferente a diversa Rsu, ovvero usufruiscano di un istituto contrattuale o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un'altra attività presso soggetti pubblici o privati).

Da ciò consegue che il dipendente «no vax» mantiene il diritto all'elettorato attivo.

Naturalmente, precisa L'Agenzia, per l'accesso ai locali dell'amministrazione devono in ogni caso essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste

dal datore di lavoro e/o dal legislatore, inclusa, allo stato, l'esibizione del green pass.

Ma il dipendente «no vax» può candidarsi alle elezioni? La risposta è contenuta nella [Faq 1.4](#).

Le indicazioni contenute nel Contratto del 9 febbraio 2015 e nella circolare Aran n. 1/2022 portano a ritenere che l'eventuale sospensione dal servizio del dipendente che non ha adempiuto agli obblighi vaccinali non comporta la perdita del diritto all'elettorato passivo.

Dopo il mancato accordo con le parti sindacali sul differimento delle elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022, la decisione del rinvio potrebbe arrivare per via legislativa.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione, sono stati presentati alcuni emendamenti che hanno come obiettivo il rinvio delle elezioni delle Rsu: o al termine dell'emergenza sanitaria ([emendamento 1.146](#)) o di un ulteriore anno ([emendamento 19.04](#)).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il Piao raddoppia i piani su personale e anticorruzione

I tempi del via impongono di adottare i vecchi strumenti in attesa dei nuovi schemi

Il [Dpr](#) che elenca gli strumenti di programmazione assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) prosegue il suo cammino con il parere positivo ottenuto in sede di Conferenza Unificata. Per arrivare all'approvazione definitiva da parte del Governo, mancano però i passaggi al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari.

Anche se la norma (articolo 6, comma 6 del DI 80/2021) prevede la scadenza del 31 marzo, non tutti sono ottimisti sul rispetto del termine. E questa situazione di incertezza preoccupa le amministrazioni.

All'orizzonte si intravede, tra le altre, la scadenza del 30 aprile fissata dall'Anac con la delibera 1/2022 per l'approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; data posticipata rispetto all'ordinario termine del 31 gennaio proprio per dar tempo al legislatore di arrivare al coordinamento normativo a cui è deputato il Dpr.

Anche se la fine di aprile sembra lontana, in realtà le amministrazioni già devono muoversi per poter avere a disposizione i dati e le informazioni che servono per l'aggiornamento di un documento per sua natura molto articolato che coinvolge tutto l'ente.

Il Responsabile anticorruzione non può che operare a legislazione vigente, con il rischio di arrivare a un risultato che, nella migliore delle ipotesi, dovrà essere adattato al contenuto del Piao tipo che il ministero per la Pa adotterà in parallelo al Dpr.

Se il cronoprogramma contenuto nel DI 80/2021 non fosse rispettato, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dovrà essere approvato una prima volta in via autonoma e successivamente come sottosezione del Piao.

Ma il quadro non è più roseo se si allarga l'orizzonte agli altri piani che dovranno essere assorbiti dal Piao.

Il punto di partenza è rappresentato dalla necessità di procedere tempestivamente all'approvazione dei bilanci di previsione, ben prima del termine di legge, per avere a disposizione immediatamente le risorse destinate all'attuazione dei progetti contenuti nel Pnrr e poter assumere il personale.

Questo comporta che, quanto meno, il piano esecutivo di gestione e la programmazione del fabbisogno di personale debbano essere predisposti ed approvati secondo le disposizioni in essere. Ma per poter perfezionare le assunzioni risulta, altresì, necessario adottare anche il piano della performance e il piano delle azioni positive.

Un discorso a parte merita il piano del lavoro agile il cui percorso risulta già intrinsecamente tortuoso considerato il fatto che il 31 marzo scade il periodo di emergenza pandemica.

Di fatto, tutti gli elementi che andranno a costituire il Piao, con ogni probabilità, dovranno essere pronti, se non addirittura adottati, ben prima dell'entrata in vigore del nuovo Dpr e del piano integrato di attività e organizzazione. Quindi l'attività a cui le amministrazioni sono chiamate a far fronte in questi periodi può essere vissuta dai diversi attori coinvolti come mero adempimento per rispondere ai bisogni immediati legati anche al Pnrr, consapevoli che il lavoro dovrà essere ripreso, aggiornato e sistematizzato una volta definito nel dettaglio il nuovo quadro normativo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

In house, impossibile la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato senza concorso

La Cassazione ha accolto il ricorso di una società nei confronti di una dipendente che chiedeva l'assunzione a tempo indeterminato

Nelle società in house a partecipazione pubblica l'assunzione del personale dopo l'entrata in vigore del decreto legge 112/2008 avviene con le modalità stabilite dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001 che prevede l'esperimento di procedure concorsuali o selettive; la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3768/2022, ha accolto il ricorso di una società in house nei confronti di una dipendente che chiedeva l'assunzione a tempo indeterminato.

Con sentenza dell'ottobre 2017, la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta da una dipendente, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e una Srl a partecipazione pubblica condannando, conseguentemente, la società a provvedere alla ricostituzione della carriera della ricorrente nonché al pagamento delle differenze retributive oltre accessori, da accertarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese; in particolare, la Corte territoriale, ha ritenuto ricorrere nella specie una ipotesi di intermediazione vietata di manodopera rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, le prestazioni della dipendente ricorrente, comportano un rapporto di lavoro dipendente.

Avverso la sentenza sfavorevole, la società a partecipazione pubblica è ricorsa in Cassazione.

Osservano i giudici di legittimità che in tema di società in house, il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 del Dlgs n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha osservato la Cassazione (sentenza n. 21378 del 2018) impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

La citata normativa estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 165 del 2001, e al comma 2, prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2-bis, che «le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara (...)».

La Cassazione ricorda, inoltre, che il divieto di assunzione (o conversione di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house) deriva dalle norme costituzionali e in particolare dall'articolo 97 della Costituzione, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 29/2006 e n. 466/93).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Federico Gavioli

Inps: assegno unico e universale per i figli a carico

L'Inps ha emanato la [circolare n. 23 del 9 febbraio 2022](#), che illustra e analizza la nuova disposizione (D.Lgs. 230/2021) che a decorrere dal 1° marzo 2022 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Fonte: Entionline del 14/02/2022

Finanza

Milleproroghe, sui tavolini restano le semplificazioni ma torna il canone unico

Maggioranza a geometria variabile: esecutivo sconfitto sia da Fi-Lega che da Pd-M5s

Una notte turbolenta quella trascorsa da governo e maggioranza tra mercoledì e giovedì sugli emendamenti al decreto Milleproroghe. Per quattro volte le forze politiche si sono divise votando in senso contrario alle indicazioni di governo e delle relatrici (una della Lega e una 5MS). E ogni volta cambiando schema nelle approvazioni. La Lega e Forza Italia, sostenendo un emendamento di Fratelli d'Italia, con un solo voto in più, hanno battuto il governo riportando a 2.000 euro il tetto all'uso del contante che dal 1° gennaio scorso era sceso a mille euro. Il Movimento 5 Stelle con l'appoggio del Pd e delle altre forze politiche, ad eccezione di Lega e Fdi, hanno sconfitto l'Esecutivo con l'abolizione dell'articolo 21 del decreto con cui si prevedeva l'assegnazione di una parte delle risorse (575 milioni) provenienti dal sequestro nei confronti dei Riva ai lavori di adeguamento ambientale e sanitario dell'acciaieria. Le risorse tornano così alle attività di bonifica dell'area. Contro il parere favorevole del Governo, le forze di maggioranza hanno poi votato contro un emendamento sul rinnovo delle graduatorie per le supplenze. Infine la quarta sconfitta in notturna l'Esecutivo l'ha incassata su una proroga per altri tre anni - cioè fino al 1° luglio 2025 - dell'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d'organo e le sostanze d'abuso.

Alla ripresa dei lavori, ricomponendo i cocci di una maggioranza sempre più a geometria variabile, nella tarda mattina di ieri le due commissioni hanno concluso i lavori e inviato il testo all'esame dell'Aula di Montecitorio su cui il governo oggi porrà la questione di fiducia. Il voto è atteso per lunedì prossimo.

Tra le novità, al netto del possibile ritorno oggi in commissione per la necessaria verifica delle coperture dei correttivi approvati, va segnalata la possibilità di portare in detrazione le spese di asseverazione dei bonus edilizi sostenute dal 12 novembre scorso (data di entrata in vigore del decreto antifrodi) fino al 31 dicembre 2021. C'è poi la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nei bilanci 2021.

Con un altro correttivo è stato rinviato fino al 30 giugno il regime di semplificazione per le autorizzazioni all'occupazione degli spazi di aree pubbliche da parte di ristoratori e ambulanti. Attenzione, la norma approvata lascia ferma al 31 marzo 2022 l'esenzione dal versamento del canone unico di occupazione delle aree e dunque dal prossimo 1° aprile si tornerà a versare il balzello ai Comuni. Con tutte le difficoltà del caso nella determinazione degli importi.

Maggioranza e opposizione si sono compatte invece sull'emendamento Pd che introduce il bonus psicologo da 600 euro per i cittadini con Isee fino a 50mila euro. Il correttivo prevede, dunque, che per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio, dovranno adottare un programma di interventi per «l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza» in tutto il territorio nazionale. Il programma dovrà puntare al raggiungimento di una serie di obiettivi, tra cui il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.

Novità anche per i monopattini. Oltre al divieto di circolazione su carreggiata fuori dai centri urbani, viene previsto che i produttori avranno due mesi in più, fino al 30 settembre 2022, per adeguarsi e installare, su monopattini commercializzati in Italia, freni su entrambe le ruote e gli indicatori luminosi di svolta. Per tutti i mezzi già in circolazione prima di questa data l'obbligo di adattamento delle due ruote è fissato al 1° gennaio 2024.

Novità anche sul fronte editoria. Il contributo riconosciuto alle imprese radiofoniche per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali è riconosciuto anche nel 2022, «alle condizioni e con le modalità previste», nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con un altro correttivo la presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre - invece che al 30 giugno - la durata dei «contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa».

Per il mercato dei tabacchi va registrato lo stop per tutto il 2022 e il 2023 degli aumenti delle accise sulle sigarette elettroniche.

Infine sono stati prorogati gli aiuti ai lavoratori portuali, già previsti durante la pandemia e sono stati introdotti nuovi voucher per la patente degli autotrasportatori.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Marco Mobili

Nuova Irpef, al via il calcolatore Mef per l'addizionale

Con la conversione del Milleproroghe il termine è annunciato in scadenza alla fine maggio

I comuni che hanno le addizionali comunali all'Irpef graduate a scaglioni di reddito devono adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni dell'Irpef, entro il prossimo 31 marzo, data che in realtà è stata prorogata al 31 maggio alla luce delle novità in corso di emanazione con la conversione del decreto Milleproroghe. Lo ricorda il [comunicato stampa del Ministero delle Finanze](#) diramato ieri.

Con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) sono state modificate da cinque a quattro le aliquote dell'Irpef. Questo ha un effetto immediato sulle addizionali comunali e regionali all'Irpef che possono essere differenziate unicamente in funzione dei medesimi scaglioni nazionali. Ne consegue che gli enti che ricadono in tale ipotesi dovranno recepire le modifiche dell'Irpef entro il 31 marzo ovvero, se successivo, entro la scadenza del bilancio di previsione.

A tale proposito, si segnala che con la conversione del decreto Milleproroghe tale termine è annunciato in scadenza alla fine maggio. Nessun adempimento è invece previsto per i comuni, e sono la maggioranza, che abbiano adottato un'aliquota unica di addizionale.

I comuni interessati possono utilizzare il simulatore presente sul portale del federalismo fiscale per quantificare gli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Luigi Lovecchio

Certificazione Covid, dalla Ragioneria i primi numeri 2021 per ogni Comune e Provincia

All'inizio del mese di marzo poi saranno resi noti i dati definitivi

Ecco i primi dati "provvisori" per la certificazione Covid riferita all'anno 2021. La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato i valori delle entrate [Imu-Tasi](#), [Addizionale Irpef](#), [Ipt](#) e [Rc auto](#) per facilitare le prime simulazioni della certificazione Covid-19. All'inizio del mese di marzo poi saranno resi noti i dati definitivi; mentre, per la messa in linea dei modelli della certificazione sull'applicativo web del pareggio di bilancio, occorrerà attendere la fine del mese di marzo.

Entro il 31 maggio 2022 Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane beneficiari delle risorse per l'emergenza, saranno tenuti a inviare la certificazione sull'utilizzo delle risorse effettuato nel corso del 2021 firmata dal sindaco (o Presidente), dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

Con [decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno 28 ottobre 2021](#) è stato approvato il modello da utilizzare per inserire i valori della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro (articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020 n. 178).

Da novembre 2021 sono conosciuti i dati dei ristori, che da quest'anno abbracciano anche gli eventuali avanzi 2020. Ora è la volta dei dati provvisori di fonte F24 e Anci, per singolo ente, riferiti sia all'anno 2021 sia all'anno 2019 distribuiti in quattro file. Con riferimento al 2019 sono pubblicati i valori definitivi, che saranno riportati pre-compilati nella colonna "Accertamenti 2019 (b)" della Sezione 1- Entrate del Modello Covid-19/2021 e che erano già presenti nel del modello riferito all'anno 2020. Solo per la voce Addizionale comunale Irpef, invece, sono presi in considerazione i dati della colonna "Accertamenti 2020 (a)" del Modello Covid-19/2020.

I dati 2021 sono quelli comunicati dal Dipartimento delle Finanze aggiornati al 7 febbraio. Nello specifico, per i versamenti F24, il valore è quello del gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento Imu riferite all'anno 2021 effettuate entro il 28 gennaio 2022 e di quelli risultanti dalle deleghe di versamento relative alle altre entrate tributarie effettuate entro il 31 dicembre 2021. La Ragioneria precisa anche che i versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

Il file relativo all'Addizionale comunale Irpef contiene due fogli. Il primo, "Dati prospettati", presenta i valori definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori 2021 dei comuni per i quali il Modello Covid-19/2021 avrà valorizzate le colonne "Accertamenti 2019 (b)" e "Accertamenti 2021 (a)" della Sezione 1 – Entrate. Il secondo foglio, "Dati non prospettati", contiene invece l'elenco di 81 Comuni per i quali le suddette colonne non saranno valorizzate. Per questi enti, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori di gettito 2021 riportati nel foglio hanno solo valenza informativa. In sede di compilazione del Modello Covid-19/2021, questi enti avrebbero dovuto, infatti, compilare le colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Da qui, la scelta di semplificare l'attività di certificazione per questi enti, non esponendo nei modelli il relativo gettito.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Pnrr, cassa sotto tensione per il meccanismo di anticipi e rate

É indispensabile che i Comuni adottino misure fin dalla redazione del bilancio di previsione

Il servizio centrale per il Pnrr, in base all'articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021, rende disponibili le risorse all'amministrazione titolare di interventi di norma, al 10% dell'importo, come anticipazione della spesa dell'intervento del Piano. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10% in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Successivamente, saranno erogate una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dall'amministrazioni titolare, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti dai soggetti attuatori come risultanti dal sistema informatico ReGiS. E, infine, una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.

Queste modalità di erogazione possano comportare in alcuni casi, anche importanti, sfasamenti fra il momento dell'esborso finanziario della spesa e quello dell'erogazione dei trasferimenti da parte dell'amministrazione centrale competente. In questo senso è quanto mai indispensabile che i Comuni titolari degli interventi adottino opportune previsioni di cassa fin dalla redazione del bilancio di previsione e poi successivamente con tempestive e puntuali variazioni al mutare delle condizioni.

Con riferimento a tale aspetto vi da osservare come siano ancora numerosi i bilanci negli enti locali che vedono le previsioni di cassa ridursi alla semplice sommatoria dei residui alla competenza, così da disattendere i postulati di veridicità e attendibilità risultando, quindi, inutili. Il fenomeno risulta talmente vasto che se ne è occupata la sezione Autonomie della Corte dei conti con la

deliberazione n. 2/2021 sostenendo che l'obbligo di formare previsioni di cassa per la prima annualità del bilancio degli enti locali è un adempimento rilevante e non meramente formale.

A tal proposito, la Corte richiama il punto 9.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio - Allegato n. 4/1 al Dlgs 118/2011, il quale precisa che «Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi... Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili».

Di conseguenza le previsioni di cassa delle entrate vanno circoscritte, limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio di competenza, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi, in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa; considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Però con la gestione delle risorse del Pnrr, l'ente Locale dovrebbe attuare un ulteriore sforzo previsionale mediante una previsione di maggior dettaglio che superi quella a livello annuale per elaborare un cash flow calcolato, utilizzando cosiddetto "metodo diretto", a livello mensile e cioè stimando mensilmente quali saranno i flussi finanziari futuri dell'ente.

Il suo calcolo non è certo facile in quanto non sono sufficienti i dati amministrativi a consuntivo ma devono essere gestiti i budget finanziari sincronizzando i momenti di incasso delle entrate con quelli di pagamento delle spese.

Avere i flussi finanziari futuri, almeno su base mensile, sotto controllo oltre ad essere sinonimo di efficienza amministrativa, consente di prevedere con una certa attendibilità il momento in cui si verificherà la necessità di accedere all'anticipazione di tesoreria e di verificare se quella programmata risulta sufficiente o debba essere aumentata, come pure se quella massima richiedibile consenta di soddisfare tutte le esigenze di cassa, anche in considerazione della particolare erogazione dei trasferimenti Pnrr, in alternativa andranno adottate le necessarie misure correttive.

La programmazione di cassa assume nel contesto della gestione di fondi Pnrr un significato di grande valore in considerazione dei tempi stretti dettati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che possono risultare incompatibili con quelli necessari a richiedere anticipazioni di tesoreria od ampliamenti della stessa, o magari attendere l'incasso di entrate scadenti in momenti successivi, o altro ancora.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Corrado Mancini

Le verifiche dei revisori sul riaccertamento ordinario 2021

Mentre la conversione del Milleproroghe porta in dote un ennesimo slittamento del termine del bilancio di previsione, gli operatori si sono da tempo attivati in vista del rendiconto 2021. Come noto, un atto propedeutico di fondamentale importanza è la delibera di giunta di riaccertamento ordinario dei residui sulla quale l'organo di revisione si deve esprimere con l'apposito parere previsto dal principio contabile 4/2 e per la quale non vi è un termine preciso.

A questo fine l'Ancrel ha già messo a disposizione dei propri iscritti nell'area riservata del sito (www.ancrel.it) uno schema di riferimento.

In sede di riaccertamento ordinario viene definita la competenza 2021 determinando l'effettiva esigibilità di entrate e spese nell'esercizio appena concluso. Si ricorda che i residui provenienti dal rendiconto 2020 e non ancora riscossi o pagati non possono essere oggetto di reimputazione e possono essere mantenuti solo se sono certi, liquidi ed esigibili.

Le tradizionali verifiche riguardano i seguenti aspetti:

- 1.** accertamenti assunti nel 2021, riscossi o non riscossi e o reimputati entro il 31 dicembre 2021;
- 2.** impegni assunti nel 2021, pagati o non pagati o reimputati entro il 31 dicembre 2021;
- 3.** reimputazione contestuale di entrate e di spese;
- 4.** fondo pluriennale vincolato di spesa finale 2021;
- 5.** residui attivi e passivi determinati con il conto del bilancio 2020 e ancora in essere;
- 6.** eliminazione o riduzione di residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata;
- 7.** riclassificazione residui attivi e passivi;
- 8.** risultanze finali dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;
- 9.** vetustà dei residui;
- 10.** adeguata motivazione per i residui cancellati.

L'organo di revisione potrà avvalersi per le verifiche di motivate tecniche di campionamento. Se per i residui attivi il vero banco di prova sarà la quantificazione del Fcde in sede di rendiconto, sul fronte dei residui passivi si evidenzia come sia necessario concentrarsi soprattutto su quei residui per i quali non vi è ancora stata la liquidazione al momento dell'istruttoria del riaccertamento ordinario.

Tra le novità di quest'anno si segnalano:

1. la verifica residui attivi e passivi con gli organismi partecipati (questa attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31 dicembre 2021);
2. la verifica della cancellazione dei residui attivi (ove esistenti) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Dl 41/2021 che ha disposto l'annullamento automatico, per i contribuenti/utenti che nel 2019 hanno registrato un reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a 30 mila euro, dei debiti aventi le seguenti caratteristiche:
 - importo fino a 5mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
 - affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
3. il suggerimento di condurre un'analisi sulle entrate correnti previste a bilancio (1° gennaio - 30 novembre) ma non accertate al 31 dicembre 2021 e sulle spese correnti previste a bilancio (1° gennaio - 30 novembre) ma non impegnate al 31 dicembre 2021 (anche rispetto al trend dell'ultimo triennio), in questo modo si possono effettuare delle valutazioni tra le quali ad esempio:
 - nel caso in cui le entrate correnti previste non siano state accertate completamente rispetto alle spese correnti, potrebbe significare una sovrastima delle prime, questo aspetto è da attenzionare nel rispetto degli equilibri di bilancio;
 - qualora le spese non impegnate o cancellate si rilevino sempre maggiori delle entrate correnti, l'ente potrebbe dimostrare delle difficoltà gestionali, prelevando alle famiglie e alle imprese risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.

Infine, si ricorda l'opportunità che la delibera di giunta sia preceduta dalle determine di riaccertamento dei singoli responsabili dove potranno trovare spazio oltre l'attestazione sull'effettività delle prestazioni per quei residui per i quali non sia ancora pervenuta la fattura, anche una prima analisi delle minori

e/o maggiori spese Covid-19 che saranno poi oggetto della certificazione da trasmettere entro il 31 maggio 2022 e che dovrà anche essere sottoscritta dall'organo di revisione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Marco Castellani - Rubrica a cura di Ancrel

CdP: rinegoiazione anticipazioni di liquidità

La Cassa Depositi e Prestiti ha emanato un [comunicato, del 15 febbraio](#), in cui ricorda che gli enti locali che hanno contratto le anticipazioni di liquidità con il Ministero Economia e Finanze a un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere alla Cassa la rinegoiazione dei relativi piani di ammortamento, con riduzione del tasso di interesse rispetto a quello originariamente previsto; la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 marzo 2022.

Fonte: Entionline del 18/02/2022

Servizi non commerciali esternalizzati dagli enti locali, richieste di rimborso Iva entro il 31 marzo

I certificati inviati fuori termine vanno accantonati e va notificata agli interessati la perdita del diritto

Pronte le istruzioni annuali del Viminale sui rimborsi Iva per gli enti locali che esternalizzano. La Direzione centrale della Finanza locale del ministero dell'Interno, con la [circolare n. 14/2022](#), ha ricordato che il prossimo 31 marzo scadrà il termine entro cui gli enti locali devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell'Iva che hanno sostenuto per l'affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2018/2021, mediante riparto del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge 488/1999 (Finanziaria 2000) e regolamentato dal Dpr 33/2001.

Il Fondo ha come scopo principale quello di consentire all'ente locale il recupero dell'Iva indetraibile dovuta per l'affidamento a soggetti terzi di servizi che, se svolti direttamente dall'ente, avrebbero natura non commerciale e quindi sarebbero esclusi o esenti ai fini dell'Iva. Gli enti che possono presentare la certificazione sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni e i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

Le Prefetture–Uffici territoriali del governo, dovranno inserire entro il 15 maggio gli importi riferiti al quadriennio 2018/2022, facendo attenzione alla data di invio del certificato, sull'apposita procedura attivabile sull'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato e dandone successivamente comunicazione a questa Direzione Centrale. La procedura informatica consente l'acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

I certificati inviati fuori termine (fa fede il timbro postale) vanno accantonati e va notificata agli enti interessati l'avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale. La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale ma trattenuta agli atti di codeste Prefetture–Utq.

La circolare mette a disposizione numeri di telefono e contatti email per eventuali quesiti e chiarimenti e per problematiche informatiche.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Mutui, con due correttivi il Milleproroghe fa partire l'accollo statale dei debiti locali

Riparte l'operazione di risparmio degli interessi sui mutui già contratti dagli enti

Grazie all'accollo statale, riparte l'operazione di risparmio degli interessi sui mutui già contratti dagli enti locali. Quest'ultima, entrata nel Milleproroghe 2020 (articolo 39 del DI 162/2019) e subito bloccata a causa della pandemia, ora può tornare utile al fine di alleggerire gli equilibri correnti dei bilanci locali. Grazie a un [emendamento](#), che entrerà nella legge di conversione del Milleproroghe (DI 228/2021) in discussione alla Camera, sono apportati i correttivi necessari alla partenza dell'accollo allo Stato.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane che, alla data del 30 giugno 2019, avevano in carico mutui contratti con banche o intermediari finanziari, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50mila euro, potranno presentare al ministero dell'Economia un'istanza per la ristrutturazione del debito. Con l'accollo da parte dello Stato, gli enti locali pagheranno le rate di ammortamento a quest'ultimo, il quale potrà rinegoziare i mutui. Gli enti, con un'incidenza superiore all'8 per cento degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018, potranno, invece, ristrutturare anche debiti di importo inferiore a 50mila euro. Il Tesoro, al fine di diminuire il più possibile il tasso di interesse, ha la possibilità di rinegoziare o ristrutturare il debito anche attraverso l'emissione di titoli di Stato.

Una delle novità in arrivo esonera tutti i Comuni (e non solo quelli con meno di 5mila abitanti) dall'obbligo della verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge 448/2001.

La seconda modifica riguarda la creazione di un fondo, assegnato al ministero dell'Interno, alimentato con i risparmi della spesa per interessi derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse saranno successivamente ripartite tra gli enti partecipanti all'accollo, tenendo anche conto del loro contributo a determinare la minore spesa per

interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale del mutuo.

La gestione da parte del Mef delle attività di ristrutturazione sarà realizzata attraverso una società in house, con la quale gli enti dovranno sottoscrivere un contratto per l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati. A seguito della presentazione dell'istanza, la società avvierà l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunicherà all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

L'operazione partirà dopo l'accettazione da parte dell'ente delle condizioni e dopo il rilascio della delegazione di pagamento prevista dall' articolo 206 del Tuel. La quota interessi del debito contratto con lo Stato concorrerà al calcolo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuel.

Infine, all'Unità di coordinamento, cui compete l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 39 del Dl 162/2019, è demandata la formulazione degli indirizzi circa le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione da proporre agli enti, l'individuazione dei tempi e modalità di verifica delle soluzioni amministrative e, sentita la Commissione Arconet, delle forme di rappresentazione contabile delle operazioni di ristrutturazione del debito da proporre agli enti locali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Certificazione unica 2022, la scadenza del 16 marzo vale anche per gli enti locali

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate

Si avvicina la data del 16 marzo per l'invio della certificazione unica 2022: la scadenza dell'adempimento, infatti, vale per tutti i sostituti di imposta comprese le pubbliche amministrazioni e gli enti locali.

I sostituti d'imposta utilizzano la certificazione unica 2022 (CU 2022), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Con [provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022](#), è stato approvato il modello Certificazione Unica «CU 2022», relativa all'anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Il flusso telematico da inviare all'agenzia delle Entrate si compone:

- del Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- del Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4, resi disponibili dall'agenzia delle Entrate;
- della certificazione unica 2022 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi inerenti le locazioni brevi.

Sulla scadenza la normativa prevede che la trasmissione in via telematica delle Cu riguardanti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite il 730 precompilato, possono essere inviate entro il termine della presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta prevista entro il 31 ottobre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione, che nel caso in esame può essere anche l'ente locale direttamente interessato, in qualità di sostituto di imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato secondo l'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Per ogni Cu omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo 2022.

Si applica la riduzione a 33,33 per ogni Cu, con un massimo di 20.000 euro, se la stessa è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/02/2022

Autore: Federico Gavioli

Agenzia Entrate: bonus per investimenti in immobili pubblici

[L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un articolo, del 9 febbraio](#), in cui illustra le regole attuative del bonus introdotto per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi, su edifici e terreni pubblici, di bonifica ambientale, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Fonte: Entionline del 17/02/2022

Corte di Cassazione: esenzione Imu per l'ente no-profit

Con la [sentenza n. 1597 del 19 gennaio 2022](#) la Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune e riconosce il diritto all'esenzione Imu per una clinica privata di proprietà di un ente non commerciale (fondazione), avendo verificato innanzitutto che l'immobile è utilizzato direttamente dall'Ente, quindi che tale ente non distribuisce utili, come deducibile dallo Statuto, e infine che all'interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.

Fonte: Entionline del 17/02/2022

Corte di Cassazione: paga l'Imu il terreno occupato abusivamente

Con la [sentenza n. 1596 del 19 gennaio 2022](#) la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Imu relativo ad un terreno occupato abusivamente da terzi: la Corte afferma invece l'assoggettamento ad Imu anche dell'immobile in tale condizione, in quanto non assume alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte del proprietario, di poteri gestori e di amministrazione dell'immobile stesso, atteso che il D.Lgs. 504/1992 riferisce il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente dalla fruttuosità o meno del medesimo.

Fonte: Entionline del 16/02/2022

Sicurezza edifici e territorio, proroga dell'ultim'ora a fine mese (causa blocco sistema) per le richieste di contributi 2022

La decisione del Viminale dopo le segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma

Più tempo per ottenere i contributi destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, in base alla legge 145/2018 (commi 139 e seguenti), per l'annualità 2022.

Il termine di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, fissato alla data odierna, è stato prorogato, alle ore 23.59 del prossimo 28 febbraio 2022.

Lo ha comunicato il Viminale spiegando di aver ricevuto numerose segnalazioni circa un blocco del sistema informatico di presentazione delle istanze sulla piattaforma GLF-BDAP. Pertanto, d'intesa con il Mef, il termine di presentazione delle deve intendersi prorogato, alle ore 23.59 del prossimo 28 febbraio 2022. Dalla riapertura, il sistema resterà aperto dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì a venerdì con l'estensione oraria fino alle 23.59 del 28 febbraio.

Gli enti che sono risultati beneficiari delle risorse sulla base della graduatoria 2021 (Dm 23 febbraio 2021 e Dm 8 novembre 2021), potranno presentare nuove richieste fino a concorrenza del plafond massimo finanziabile (1, 2,5 o 5 milioni di euro a seconda della dimensione dell'ente), detratto il contributo già ricevuto. Uno dei vincoli che ha creato maggiori problemi agli enti è quello dell'inserimento dell'intervento all'interno di uno strumento di programmazione (Dup, bilancio o piano delle opere pubbliche).

Il ministero, infatti, non ha riconfermato la linea di favore adottata nel 2018, in occasione della presentazione di analoga domanda ai sensi della legge 205/2017, secondo cui, in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio, gli strumenti di programmazione potevano essere approvati/aggiornati anche successivamente. Quest'anno il requisito è stringente, per cui gli enti sono corsi ai ripari, tramite variazione di urgenza in giunta al bilancio o convocazione dei consigli per deliberare il Dup o programma delle opere pubbliche. Le risorse da distribuire ammontano a 450 milioni, di cui il 40% andrà agli enti locali del mezzogiorno, nel pieno rispetto della politica di coesione europea.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Pnrr, le anticipazioni di risorse agli enti vanno contabilizzate come trasferimenti

Il chiarimento della Ragioneria dello Stato sulle somme erogate anticipatamente rispetto alle scadenze previste

Le anticipazioni di risorse disposte a favore degli enti locali al fine di consentire la realizzazione tempestiva degli interventi Pnrr e Pnc devono essere contabilizzati come trasferimenti. Con la [Faq 48](#), la Ragioneria generale dello Stato chiarisce che le somme erogate anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali non rappresentano anticipazioni di liquidità, pertanto sono registrate alla voce 2.01.01.01.001 se di parte corrente, e alla voce 4.02.01.01.001, se in conto capitale.

L'articolo 9, comma 6, del Dl 152/2021 dispone infatti, per consentire il tempestivo avvio ed l'esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L'erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito per l'attuazione del programma Next Generation Eu.

L'articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il Fpv. In caso di anticipazioni riferite a risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, l'ente locale è tenuto a reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipazione.

Trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate, secondo quanto disposto dall'articolo 175, comma 3, lettera a), del Tuel. Dal 2021 al 2026, inoltre, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (articolo 15, comma 4-bis, DI 77/2021).

Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018 (articolo 15, comma 3, DI 77/2021).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Anna Guiducci

Premi ai dipendenti, deroghe strette sui tetti di spesa

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria si sofferma su presupposti e condizioni

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con la deliberazione n. 5/2022, nel confermare che la spesa per il trattamento accessorio del personale, nel caso in cui la stessa sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati in base all'articolo 239 del DL 34/2020 «Fondo innovazione», non è sottoposta al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2 del DLgs 75/2017, si sofferma sui presupposti e sulle condizioni che in generale regolano l'erogazione dei compensi incentivati e che, anche, in concreto possono permettere l'esclusione di tali somme dal limite.

In effetti non sempre l'erogazione dei compensi incentivati è effettuata sulla base di misurazioni correlate a livelli prestazionali prefissati ma mediante una tendente redistribuzione "a pioggia" attraverso l'attribuzione di quote pressoché uguali alla generalità dei lavoratori che di fatto non premia ma si traduce solo in una attività di distribuzione di risorse aggiuntive.

E in questo senso, i Magistrati contabili, pongono l'attenzione sulla necessità che queste risorse finanziarie debbano mantenere l'originario vincolo di destinazione e la loro ripartizione debba rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, misurabili e consuntivabili (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017).

Di conseguenza possono essere escluse dal limite di spesa fissato dall'articolo 23, comma 2, del DLgs 75/2017 soltanto le risorse dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'ente, bensì destinate ad integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.

A tal riguardo, il Collegio ricorda la necessità che in sede di programmazione vengano precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, i relativi obiettivi di risultato e i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l'impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell'impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/2017; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 51/2020).

Questa posizione si pone in linea con la giurisprudenza ormai costante che ha affermato il divieto di erogazione di compensi incentivanti non collegati a una prestazione sinallagmatica, avente a contenuto obiettivi specifici e verificati (Cdc, Sezione I Appello, n. 20/2021; Cdc, Sezione I Appello, n. 241 del 2018).

In definitiva la natura, i presupposti e le modalità per la corresponsione, nel concreto, del trattamento economico incentivante impongono una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed escludono, in ogni caso, una erogazione indifferenziata o una sanatoria a posteriori nel caso in cui tali procedure siano mancate. Tali principi trovano applicazione sia per il trattamento economico incentivante ricompreso nel limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e tanto più per quello escluso da detto limite.

È rimessa al Comune la valutazione della sussistenza in concreto di tutte le condizioni ed i presupposti per l'erogazione del trattamento economico incentivante, comprese quelle che permettono di considerarlo escluso dal limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Corrado Mancini

Canone unico, stop a tariffe specifiche e sproporzionate per le antenne telefoniche

Il Comune non può pretendere dai gestori degli impianti il pagamento di un canone per l'occupazione di suolo pubblico ad hoc

Il Comune non può pretendere dai gestori degli impianti di telefonia il pagamento di un canone per l'occupazione di suolo pubblico ad hoc e in misura sproporzionata rispetto al passato. È quanto affermato dal Tar Bologna con la [sentenza n. 145/2022](#), che ha annullato parzialmente un regolamento comunale per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale approvato a marzo del 2021.

Si consolida quindi l'orientamento giurisprudenziale favorevole ai gestori dei servizi telefonici, che finisce per causare una significativa ricaduta economica sulle entrate comunali oltre a rendere ulteriormente critica la gestione del nuovo canone, in contrasto alle auspiccate finalità di semplificazione sottese all'unificazione dei vecchi prelievi (Icp, Tosap, Cosap, Cimp, eccetera).

Diversi sono infatti i nodi interpretativi da sciogliere, tra cui l'applicazione del canone sulle strade provinciali che attraversano i centri abitati dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (questione che sta incrinando i rapporti tra comuni e province), il trattamento delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, le occupazioni dei sottoservizi "in via mediata", i criteri applicativi per le occupazioni in aree di mercato (con la diatriba sulla "nona ora"), eccetera.

A complicare ulteriormente la situazione c'è adesso il nuovo canone "antenne", introdotto in sede di conversione in legge del Dl 77/2021 (provvedimento emergenziale sul Pnrr), che prevede l'applicazione di una tariffa fissa di 800 euro (non modificabile dai comuni) indipendentemente dalla superficie occupata. Soluzione all'evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, già determinato con i regolamenti del canone unico adottati l'anno scorso.

Il problema si è peraltro già posto nel corso dell'anno 2021, perché molti gestori dei servizi telefonici ritenevano la nuova disposizione applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2021, inviando richieste di rimborso ai Comuni.

Ma il Tar Bologna ha evidenziato che la nuova disposizione contenuta nel comma 831-bis della legge 160/2019 (introdotta dalla legge 108/2021) è entrata in vigore il 31 luglio 2021 ed è priva di valore retroattivo. In sostanza, la nuova previsione non incide in modo diretto sulla vicenda controversa, ma il Tar accoglie comunque il ricorso del gestore in quanto l'aumento si rivela abnorme, richiamando al riguardo la sentenza del Tar Bologna n. 890/2021. Con questa pronuncia è stato annullato un regolamento comunale Cosap nella parte in cui prevede una tariffa ad hoc per le antenne telefoniche, richiamando anche la norma istitutiva del nuovo canone sulle antenne (legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021), che può avere una ricaduta sull'interpretazione della normativa previgente, nell'ottica di un'equilibrata composizione degli interessi in gioco.

Per il Tar Bologna è inaccettabile la cospicua variazione in aumento del canone per i titolari di impianti di telefonia, oltretutto penalizzati rispetto alle altre categorie di operatori (per 50 mq. si passa da 2.120 euro per un'occupazione alla sproporzionata cifra di 39.750 euro per un operatore Tlc). L'enorme incremento, oltretutto, urta contro l'invocata previsione dell'articolo 93 del Dlgs 259/2003 che prescrive un regime di riduzioni o agevolazioni a favore delle imprese del settore.

In sostanza già l'anno 2021 è a rischio per molti comuni che avevano previsto tariffe specifiche per gli impianti di telefonia, ma da quest'anno tutti gli enti dovranno eliminare tale previsione regolamentare e rielaborare la stima del gettito sulla tariffa fissa di 800 euro.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Bilanci e tributi locali, rinvio al 31 maggio in cortocircuito con la Tari
Per la tariffa rifiuti termine strutturale al 30 aprile. Rilancio sull'accollo mutui

Arriva anche il decollo della bolletta energetica ad agitare la programmazione degli enti locali. Che nella [legge di conversione del Milleproroghe](#) troveranno un nuovo rinvio al 31 maggio del termine per chiudere bilanci preventivi e delibere tributarie, dopo lo slittamento al 31 marzo deciso a fine 2021 per dar tempo ai sindaci di fare i conti con i nuovi scaglioni Irpef. Ma nel traffico delle date arriva anche il rinvio strutturale al 30 aprile per le delibere Tari, che non è coordinato con il rinvio dei bilanci, viaggia in deroga solo alle regole sulla tariffa rifiuti (comma 683 della legge 147/2013) e quindi rischia di creare un nuovo intreccio di scadenze complicato da sciogliere. Una lettura complessiva sembra far prevalere per quest'anno il rinvio generale al 31 maggio: ma per evitare i classici conflitti interpretativi serviranno istruzioni ministeriali. Nel frattempo un blocco informatico fa slittare al 28 febbraio il termine scaduto ieri per le richieste di contributi sugli investimenti in piccole opere (450 milioni).

Per i bilanci, la ragione del nuovo slittamento è individuata nel caro bollette, che secondo le prime stime dei sindaci farebbe crescere di 550 milioni il conto intorno agli 1,8 miliardi pagato ogni anno dai Comuni per luce e gas, e che in realtà potrebbe gonfiarsi ancora di più. Sul punto è in corso da settimane un confronto fra gli enti locali e il Mef sui nuovi aiuti da inserire nel decreto energia atteso al prossimo consiglio dei ministri. Il terreno è reso impervio dalla complicatissima ricerca delle coperture in un elenco di richieste che cresce ogni giorno. Le ipotesi puntano a una somma da 2-300 milioni per finanziare una nuova edizione del «fondone Covid», senza mettere sullo stanziamento l'etichetta energetica per provare a evitare confronti diretti fra rincari e aiuti.

Nel [pacchetto degli emendamenti al Milleproroghe](#) più importanti per i Comuni, firmati da Roberto Pella (Fi) e Massimo Bitonci (Lega) entra poi un correttivo per far partire davvero l'accollo statale dei mutui degli enti locali previsto dal collegato fiscale del 2019 (le rate resterebbero a carico degli enti, ma sarebbero alleggerite dalla titolarità statale dei mutui). In pratica, l'esonero dalla verifica preventiva si estende a tutti gli enti (salta il limite dei 5mila abitanti), e viene creato un fondo da finanziare con i risparmi in termini di spesa per interessi sul debito statale, da ripartire fra gli enti che hanno partecipato alla

ristrutturazione. Per tutti, poi, l'utilizzo dei risparmi dalle rinegoziazioni dei mutui (ieri è partita la nuova tornata con Cdp) resterà libero da vincoli fino al 2024. Viene infine stabilizzato il fondo da 25 milioni per puntellare i conti dei Comuni che perdono quote del fondo di solidarietà per effetto dei meccanismi perequativi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Recovery plan, gli enti locali in ritardo rischiano la revoca dei finanziamenti

L'attuazione dei progetti finanziati dal Recovery Plan: in caso di ritardi da parte del soggetto attuatore, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento può revocare il finanziamento.

La Ragioneria Generale dello Stato, che con la circolare n. 9/2022, ha fornito le istruzioni tecniche per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del Recovery Plan.

Il documento si rivolge sia alle amministrazioni centrali titolari degli interventi che ai soggetti attuatori, tra i quali rientrano anche gli enti locali.

Quest'ultimi dovranno rispettare i cronoprogrammi stabiliti avviando tempestivamente le attività progettuali ed esecutive previste; inoltre, si dovrà garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, il raggiungimento degli obiettivi strategici connessi ai progetti di propria competenza.

In caso di ritardi (dovuti a negligenza o prolungata inattività), l'amministrazione centrale titolare dell'intervento può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto.

[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 10/02/2022, n. 9](#)
[Allegato - Istruzioni Tecniche Sigeco PNRR](#)

Fonte: Italia Oggi n. 38 del 15/02/2022 pag. 29

Autore: Matteo Barbero

Pre-dissesto, nel Milleproroghe un mese in più per i piani di riequilibrio

Le ultime novità arrivano da due emendamenti approvati ieri in commissione Bilancio alla Camera

Continua a muoversi il calendario delle attività nei Comuni in crisi che si aggrappano al «pre-dissesto», il piano che evita il default. Le ultime novità in un panorama di scadenze quasi inestricabile arrivano da due emendamenti approvati ieri in commissione Bilancio alla Camera al Milleproroghe. Si concede un mese in più ai Comuni che hanno deciso di salire sulla scialuppa salva-conti nel secondo semestre del 2021: avranno tempo fino al 28 febbraio, invece che fino al 31 gennaio previsto dal comma 767 della manovra, per deliberare il piano di riequilibrio chiamato a tentare il risanamento. I tempi si allungano poi (e qui siamo ai commi 992-994 della manovra) per la rimodulazione dei piani di riequilibrio deliberati prima dello stato di emergenza da Covid ma non ancora approvati. Ci saranno 60 giorni dal 1° gennaio per le correzioni. «Servirà a favorire una partecipazione più ampia al riparto delle risorse per gli enti in riequilibrio», spiega Roberto Pella (Fi), autore degli emendamenti. Più lungo il rinvio per gli adeguamenti patrimoniali delle società che svolgono le attività di supporto alla riscossione: se ne parlerà entro il 30 giugno 2024.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione

Entro il 28 febbraio gli enti devono verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 859 della legge 145/2018 e provvedere con delibera di giunta a darne atto, stanziando, in caso di mancato rispetto, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

La prima attività da svolgere da parte dell'Ente è collegarsi al nuovo sito web Area RGS dal quale consultare gli indicatori riferiti all'esercizio 2021, in particolare modo occorre verificare che lo stock del debito commerciale scaduto alla data del 31 dicembre 2021 corrisponda con le risultanze della contabilità in merito alle fatture scadute e non pagate alla stessa data. Gli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, Pcc, relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione Siope, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (legge 233/2021, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»).

In questo caso l'Organo di revisione svolge la prima importante verifica in merito alla regolarità amministrativa e contabile del dato del debito commerciale residuo.

Si ricorda che all'ente è richiesto di ridurre il proprio debito commerciale residuo di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31 dicembre 2020), tranne nel caso in cui lo stock del debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2021 non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (dato anch'esso indicato dal sito web dell'Area RGS).

Inoltre, l'ente deve conseguire un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 237/2002 (in linea generale 30 giorni tranne rare eccezioni).

Nel caso di mancato rispetto, delle condizioni sopra richiamate, l'accantonamento è calcolato in base:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio 2021.

Il fondo va stanziato nella missione 20, programma 03, titolo 1 ed il DmM del 14° correttivo ha aggiornato la codifica del piano dei conti finanziario con decorrenza dal 1° gennaio 2022 con U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali».

Si ricorda che come con tutti gli stanziamenti della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l'ente non rispetta le condizioni previste dalla norma. Inoltre, è obbligatorio adeguare, nel corso dell'esercizio, il relativo stanziamento del fondo, nel caso in cui con variazioni di bilancio si provveda a incrementare le previsioni degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi. Dal calcolo, sia in sede di costituzione, sia in sede di variazione, sono esclusi gli stanziamenti finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione.

La variazione di bilancio

Entro il 28 febbraio, pertanto, la giunta deve deliberare se l'ente rispetta o meno le condizioni previste dalla legge 145/2018. Questa deliberazione va effettuata

anche in caso di esito positivo, ossia di non obbligo a iscrivere il fondo in bilancio, è importante che il revisore verifichi la correttezza dei dati ma in questo caso non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Nel caso in cui l'ente debba provvedere alla costituzione dell'accantonamento, si ritiene che debba procedere con delibera di giunta a dare atto dell'obbligo di accantonamento ma che la norma non consenta un nuovo tipo di variazione ex lege, pertanto, la variazione di bilancio deve essere ricondotta alle casistiche previste dal Tuel.

Le possibilità che si configurano sono:

- se l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022-2024, si ritiene che l'ente possa quantificare l'accantonamento anche in sede di approvazione dello schema di bilancio 2022-2024, illustrando nella nota integrativa il dettaglio del calcolo, in questo caso l'organo di revisione effettuerà i controlli di legge nell'ambito dell'esame di bilancio, dedicando un apposito paragrafo all'interno del proprio parere;
- se l'ente ha già approvato il bilancio di previsione 2022-2024, potrà provvedere alla relativa variazione di bilancio:
 - con variazione d'urgenza (articolo 175, comma 4);
 - con variazione di consiglio (articolo 175, comma 2);richiedendo sulla proposta di giunta o di consiglio il parere preventivo all'organo di revisione, il quale dovrà entrare nel merito del calcolo effettuato dall'ente per verificarne la corretta quantificazione.

La norma (legge 145/2018) infatti non rientra tra quelle di carattere emergenziale e si ritiene pertanto che la Giunta non possa attribuirsi una competenza non prevista dal Tuel. Questo ragionamento conforta la necessità di un riordino chiaro e aggiornato delle competenze dell'organo di revisione, alla luce dell'armonizzazione contabile e delle novità normative, da recepire nella prossima riforma del Tuel sulla quale Ancrel non farà mancare le proprie proposte.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Spesa di personale a tempo determinato per il Pnrr in deroga: calcoli da rifare

In attesa di capire meglio quali siano le spese di personale finanziabili a carico del Pnrr, i Comuni stanno facendo i conti per individuare gli spazi finanziari concessi dall'articolo 31-bis del Dl 152/2021 per assunzioni a tempo determinato in deroga. Il comma 1 prevede che gli enti possano reclutare personale a termine «nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione», a cui si applicano le percentuali individuate nella tabella 1 allegata al decreto legge (dal 3,5% per Comuni fino a 1.000 abitanti allo 0,25% per Comuni da 1,5 milioni di abitanti in su).

La base di calcolo

La formulazione utilizzata dal Dl 152/2021 è molto simile, ma non identica, a quella utilizzata dal Dm 17 marzo 2020 per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni in base all'articolo 33 del Dl 34/2019. In entrambi i casi si deve considerare la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi rendicontati (titoli 1-2-3 del bilancio). La differenza sta nella neutralizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Mentre il Dm 17 marzo 2020 parla di «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata», il Dl 152/2021 fa riferimento al «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione». Si tratta di una differenza sottile ma che non può essere trascurata, perché in un caso (il Dm sulla capacità assunzionale) il fondo crediti da detrarre è quello iscritto nel bilancio assestato dell'ultima annualità considerata (quindi prima si fa la media delle entrate correnti e poi si toglie tale importo, riferito all'ultimo esercizio incluso nella media stessa); nel secondo caso, invece, il fondo crediti da detrarre è quello «stanziato nel bilancio di previsione». Tale locuzione apre la strada a diverse soluzioni applicative:

- il Fcde è quello iscritto nei bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi rendicontati: tale soluzione ha il vantaggio di far coincidere tale posta con le entrate correnti che vengono utilizzate per il calcolo della spesa in deroga, garantendo così un'attinenza tra le diverse poste in gioco. Vi sarebbe poi da discettare se occorra considerare lo stanziamento del bilancio iniziale approvato

dal consiglio ovvero quello assestato. In analogia con il Dm 17/03/2020 e con le indicazioni fornite dal Mef con nota prot. n. 1374 del 8 giugno 2020, siamo portati a pensare che il Fcde da considerare sia quello del bilancio assestato;

- il Fcde è quello iscritto nel nuovo bilancio di previsione: se è vero che il personale dovrà essere assunto a carico del nuovo bilancio, si andrà a detrarre il Fcde iscritto nel documento programmatico 2022-2024. Sebbene il pregio di tale lettura sia quello di guardare alla situazione finanziaria dell'ente in chiave prospettica futura, il grande limite è quello di infrangere la correlazione tra le entrate considerate alla base del calcolo (che sono quelle rendicontate) e il fondo crediti (se sarebbe quello previsionale). Con la conseguenza che, ad esempio, se l'ente avesse deciso di reinternalizzare nel 2022 alcuni servizi e le relative entrate, si troverebbe penalizzato in quanto a fronte di un fondo crediti più alto non ci sarebbero le entrate nel calcolo della media storica.

Qualunque sia l'interpretazione prescelta, parrebbe comunque doversi escludere la soluzione di adottare lo stesso calcolo utilizzato per la capacità assunzionale, proprio a causa del mancato riferimento al Fcde stanziato nel «bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata». Il risultato, pur simile, non è comunque identico, anche perché quello previsto dal Dm 17/03/2020 contempla una serie di neutralizzazioni (segretario in convenzione, entrate provenienti da altri soggetti) non previste dal DI 152/2021. Analogamente non è al momento possibile considerare nelle entrate correnti l'importo della Tari per chi ha esternalizzato il servizio rifiuti, facoltà ammessa per il calcolo della capacità assunzionale dalla circolare del Ministero dell'interno, della Funzione pubblica e del Mef prot. n. 1374 del 8 giugno 2020.

Considerato che gli spazi che si ottengono dal calcolo previsto dall'articolo 31-bis del DI 152/2021 godono della deroga:

- ☐ sui limiti del lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del DI 78/2010;
 - ☐ sui limiti complessivi della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006;
 - ☐ sul calcolo degli spazi assunzionali per personale a tempo indeterminato ai sensi del Dm 17 marzo 2020;
- capiamo bene come anche poche migliaia di euro possano fare la differenza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Elena Masini

Gestione del Territorio

Appalti soprasoglia, il conto alla rovescia di sei mesi per l'aggiudicazione parte dall'invio del bando alla Guce

Lo chiarisce il Mims: il termine finale coincide con l'aggiudicazione «non efficace» del contratto

Arriva dal Mims un importante chiarimento per i Responsabili del procedimento (Rup), in merito ai tempi contingentati per portare a termine le gare d'appalto. Al centro della questione c'è il decreto Semplificazioni del 2020 (DI 76/2020). Tra le misure previste dal decreto, con l'obiettivo di accelerare i livelli di spesa delle amministrazioni e riportare rapidamente in alto la curva degli investimenti, c'è anche la definizione di un termine massimo per portare a termine le procedure di gara. Per gli appalti di valore superiore alle soglie europee (5,38 milioni per i lavori, 215mila euro per forniture e servizi) la finestra concessa per chiudere le procedure è di sei mesi, per gli appalti sottosoglia i termini contingentati del DI Semplificazioni sono stabiliti in due mesi per gli affidamenti diretti e quattro mesi per le procedure negoziate senza bando. La tagliola dei tempi si applica a tutte le procedure di aggiudicazione la cui «determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023».

Tutto chiaro? Più o meno. Tra le stazioni appaltanti sono nati dei dubbi in merito ai momenti (meglio: agli atti) da prendere in considerazione per stabilire il termine iniziale e finale del procedimento, in modo da verificare correttamente il rispetto dei termini imposti dal DI 76. Anche perché, l'allungamento dei termini di gara oltre il tempo massimo - così come «la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso» - potrebbero addirittura «essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale». Questo va detto, a livello puramente teorico, perché non risulta ci siano mai stati controlli da parte di chicchessia sullo sfioramento di questo tipo di scadenze da parte delle Pa.

Per togliersi i dubbi una stazione appaltante ha deciso di chiedere il supporto del Mims, [inviando un quesito al servizio giuridico del ministero](#). Come confine iniziale del termine di sei mesi per le procedure sopra soglia il decreto individua infatti la data «di adozione dell'atto di avvio del procedimento». Quanto al termine finale il riferimento è all'«aggiudicazione o all'individuazione definitiva

del contraente». Ma quali sono allora in concreto gli atti da prendere in considerazione?

La risposta del Mims è chiara. Per stare nei tempi, nel caso di appalti soprasoglia, non devono trascorrere più di sei mesi tra la data di invio del bando alla Gazzetta ufficiale europea (quindi conta l'invio, non la pubblicazione) e la data della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del codice (la cosiddetta «aggiudicazione non efficace» da sottoporre poi all'approvazione dell'organo competente dell'amministrazione). Dubbi risolti, si spera.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Compiti disgiunti assegnati a più Rup, la stazione appaltante deve rispettare le competenze

Sono illegittimi gli atti adottati qualora non si rispettassero i ruoli

La pronuncia del giudice lombardo ([Tar Lombardia, sezione IV, n. 164/2022](#)) riveste una sicura importanza sotto il profilo pratico in tema di compiti del Rup e sui limiti, e conseguenti implicazioni, nel caso di una (sempre possibile) distinzione tra le varie attività/compiti/adempimenti a cui, per Codice dei contratti (articolo 31), è tenuto il responsabile unico del procedimento.

Già sul tema, la stessa Corte costituzionale (con sentenza n. 166/2019) ha chiarito l'unicità del ruolo del Rup come centro di riferimento sia in funzione propositiva ma anche – e soprattutto - in funzione di coordinamento e in certi casi anche come soggetto che direttamente è tenuto ad adottare certi provvedimenti a valenza esterna (a pena di illegittimità degli atti adottati).

La sentenza della Corte costituzionale, anch'essa di indubbia valenza pratico/operativa non nega la possibilità di una scissione/distinzione, ed attribuzione, dei vari compiti che spettano al Rup nelle macro fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Qualora però, il dirigente/responsabile del servizio individui più soggetti come abilitati a svolgere micro fasi rimane ferma l'esigenza di individuare un unico, e solo, referente che assuma la responsabilità dei compiti/atti attribuiti ad altri soggetti.

Figura che la stessa autorità anticorruzione ha individuato come il responsabile del progetto. Questo soggetto che, evidentemente, coincide con il Rup potrà poi assegnare, se dirigente, micro fasi/sub-procedimenti soggetti distinti che assumono, però, il ruolo di responsabili di procedimento ai sensi della legge 241/1990. Con ovvie implicazioni sia sulla impossibilità di adottare atti a valenza esterna sia sotto il profilo, di conseguenza, della stessa responsabilità.

La sentenza torna sul tema con conseguente affermazione di illegittimità degli atti adottati qualora non si rispettassero i ruoli anche, come nel caso di specie, ben declinati nella determinazione a contrarre. Atto che avvia il procedimento (non la procedura) che riveste una importanza fondamentale nell'attività contrattuale (e non a caso l'Anac afferma l'illegittimità degli atti adottati in caso di omessa adozione dell'atto in parola).

La questione

Nel caso trattato dal giudice lombardo, limitandoci alla questione relativa al Rup, dalla determina a contrarre emergeva una distinzione di compiti tra dirigente/responsabile del servizio e responsabile del procedimento. Il primo manteneva le fasi relative alla procedura di affidamento e ai controlli sugli atti relativi all'aggiudicazione; al secondo venivano assegnati i compiti e la conseguente «responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della l. 241/1990 per le fasi della progettazione e dell'esecuzione».

Dall'esame degli atti, su sollecito/censura del ricorrente che lamentava lo svolgimento della verifica della congruità dell'offerta da soggetto non «abilitato, è emerso che detta verifica non risultava svolta dal RUP (ovvero il dirigente che assegnava a sé stesso funzioni e compiti sulla procedura di affidamento) ma dal responsabile del procedimento che, nella determina a contrarre, avrebbe dovuto occuparsi delle sole fasi di progettazione ed esecuzione del contratto. In sostanza, la verifica della congruità dell'offerta, si legge in sentenza, veniva svolta da un soggetto senza che risultasse "alcuna delega specifica».

Né si può dubitare, rileva l'estensore della sentenza, che dette funzioni potessero ritenersi riconducibili ai compiti "parcellizzati" e ben declinati nella determina a contrarre «a cagione della chiarezza del dettato della determinazione a contrattare che fa riferimento anche alla fase della procedura di affidamento» assegnata al dirigente responsabile del servizio.

L'ovvia conclusione – con conseguente illegittimità degli atti adottati - è che non «può ritenersi che il Rup potesse essere di fatto persona diversa da quella indicata nella determinazione a contrattare, in quanto tale atto costituisce la prima fase della procedura di gara (art. 32 c.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ed in quanto solo la nomina radica la competenza all'adozione degli atti endoprocedimentali ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 ed in particolare della valutazione di congruità dell'offerta».

Considerazioni

La sentenza riveste una importanza pratica di grande rilievo in quanto suggerisce agli enti di ben chiarire «chi fa che cosa» fin dalla determinazione a contrarre.

L'attuale quadro normativo codicistico, quindi, pur consentendo una parcellizzazione dei compiti impone l'esigenza di individuare un riferimento unico (riconducibile, in caso di dubbi, sempre al dirigente responsabile del servizio) come momento di approdo della responsabilità e degli atti compiuti.

É ovvio, evidentemente, che nel momento in cui i compiti vengono articolati/disgiunti, e quindi individuati i cosiddetti responsabili di fase, dette prerogative costituiscono precisi vincoli/limiti che devono essere rispettati.

Nel caso di specie, quindi, la sub-fase della verifica ben avrebbe potuto essere svolta da un responsabile di procedimento ma con riconduzione, quanto alla responsabilità finale, al dirigente/responsabile del servizio (Rup, in assenza di riferimenti espliciti, ex lege).

Un'ultima annotazione riguarda il riferimento, nell'attribuzione di compiti al Rup, a una sorta di delega del dirigente/responsabile del servizio.

Sotto il profilo pratico l'attribuzione di compiti dovrebbe, in realtà, sostanziarsi semplicemente in un ordine di servizio finalizzato ad organizzare l'attività lavorativa.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Stefano Usai

Contratti d'appalto, no proroghe

L'ANAC ha fornito indicazioni sulle misure preventive per le stazioni appaltanti contro la corruzione.

L'ANAC, nel corposo documento del 2 febbraio 2022, detta orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 per i responsabili dei piani anticorruzione, dedicando un importante focus, articolato in più parti, alla materia dei contratti pubblici.

In particolare, l'ANAC ha chiesto alle stazioni appaltanti di prevedere "calibrate adeguate misure preventive" sulla base di "indicazioni relative alle tipologie o fasi di processo che si sono dimostrate, sia dall'analisi dei precedenti giudiziari sia dall'esame delle irregolarità riscontrate dagli uffici di vigilanza, le più permeabili al rischio corruttivo".

Per quanto riguarda il tema degli affidamenti diretti che nella legislazione semplificatoria del Pnrr sono aumentati a dismisura soprattutto nel settore dei servizi e delle forniture, l'Autorità ha posto l'accento sul fatto che sono emersi casi in cui si sia ricorso a questo istituto ritenendo erroneamente che la concorrenza non vi fosse, o perché ci si è ancorati ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico quando invece poteva esserlo meno pur rispondendo in modo adeguato alle esigenze dell'ente.

Attenzione particolare deve poi essere dedicata agli affidamenti diretti "per estrema urgenza" perché "non sono purtroppo infrequenti i casi in cui le ragioni di estrema urgenza addotte siano in verità imputabili alla stazione appaltante così come casi in cui l'oggetto degli interventi in estrema urgenza sia stato esteso anche a ciò che poteva invece essere affidato con procedura ordinaria senza alcuna compromissione dell'azione amministrativa".

Tema da non trascurare è poi quello del ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti, spesso per contratti originari sottoscritti anche senza una previa procedura ad evidenza pubblica, che avviene per svariati motivi, tra cui in primis carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara.

Fonte: Italia Oggi n. 41 del 18/02/2022 pag. 37

Autore: Andrea Mascolini

I condòmini non possono impedire la sopraelevazione promossa dal proprietario dell'ultimo piano

Sempre che non sia compromesso l'aspetto architettonico, ha ribadito il Tar Campania

Il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare non ha necessità di acquisire la deliberazione positiva dei condòmini alla realizzazione di un nuovo piano oppure alla realizzazione di ulteriori opere con carattere urbanisticamente rilevante.

Lo hanno ribadito i giudici del Tar Campania (Sezione Seconda di Salerno) nella recente [pronuncia n.381/2022](#) pubblicata il 7 febbraio scorso. Il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato dal proprietario dell'appartamento all'ultimo piano di un edificio condominiale a Pontecagnano Faiano (Sa), il quale ha realizzato sul lastrico alcune opere, senza titolo edilizio, tra cui la chiusura di una piccola porzione del terrazzo e la realizzazione di un vano da adibire a deposito. Successivamente ha chiesto la regolarizzazione al Comune. L'ente locale ha respinto l'istanza, motivando il diniego con una carenza documentale. Tra i documenti mancanti il comune ha indicato anche «il verbale di assemblea condominiale di autorizzazione dell'intervento edilizio» ai sensi dell'articolo 1127 del codice civile.

Nel ricorso al Tar, il proprietario ha contestato la richiesta; e il Tar gli ha dato ragione, ritenendo che fosse «in contrasto con la normativa civilistica in materia e con la giurisprudenza sul tema». I giudici hanno ricordato che, secondo quanto prescrive il citato articolo del codice civile, «il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condòmini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condòmini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condòmini avevano il diritto di usare».

«Per giurisprudenza pacifica - commentano i giudici - , la ratio giustificatrice della norma va ricercata nel fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio ed occupa la colonna d'aria su cui esso insiste, per cui l'esercizio di tale diritto non resta subordinato alla prestazione del consenso da parte degli altri condomini, a meno che non sia compromessa la statica e l'architettura dello stabile e non siano presenti limitazioni alla luce o all'aria del sottostante appartamento». «La facoltà di sopraelevare, pertanto: spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio (o al proprietario esclusivo del lastrico solare); non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini; può essere preclusa soltanto in forza di un'espressa pattuizione che, in sostanza, costituisca una servitù altius non tollendi a favore degli stessi».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Massimo Frontera

Gare, se mancano i requisiti la Pa può annullare l'aggiudicazione anche dopo la firma del contratto

Il Consiglio di Stato chiarisce anche che in questo caso a decidere le controversie debba essere ancora il giudice amministrativo

La stazione appaltante ha il potere di agire in autotutela qualora, dopo la stipula del contratto di appalto, l'aggiudicatario risulti privo dei necessari requisiti di qualificazione. L'esercizio dei poteri di autotutela comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la conseguente perdita di efficacia del contratto nel frattempo stipulato. Le eventuali controversie relative al corretto esercizio del potere di autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Sono questi i principi affermati dal [Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590](#), che interviene ancora una volta sul complesso tema della diversa natura dei poteri che caratterizzano l'azione dell'ente appaltante nell'ambito dell'articolato procedimento che va dall'indizione della gara alla esecuzione delle prestazioni. Poteri che oscillano tra i provvedimenti autoritativi, propri del diritto amministrativo, e gli atti negoziali tipici del diritto privato, e che comportano anche una suddivisione di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario, peraltro non sempre facilmente identificabile.

Il fatto

Un ente locale aveva indetto una gara per l'affidamento dei lavori di restauro di un palazzo. Disposta l'aggiudicazione lo stesso ente aveva proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria. Successivamente l'ente appaltante emanava un provvedimento di risoluzione del contratto in relazione alla mancata produzione da parte dell'impresa aggiudicataria della Soa aggiornata idonea a comprovare il perdurante possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. Contro questo provvedimento l'impresa aggiudicataria e titolare del contratto di appalto proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo.

La decisione del Tar Toscana

Il Tar Toscana ha ritenuto non sussistesse nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Ciò sulla base della considerazione che il provvedimento di risoluzione del contratto

di appalto attiene alla fase esecutiva dell'appalto, caratterizzata dalla sussistenza in capo all'appaltatore di diritti soggettivi, come tali tutelabili davanti al giudice ordinario. Inoltre, tale provvedimento era stato emanato in relazione alla violazione da parte dell'appaltatore di uno specifico onere su di esso incombente, consistente nella mancata presentazione dell'attestazione Soa aggiornata.

A sostegno di questa posizione il Tar Toscana ha richiamato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e della Cassazione. Sotto il primo profilo ricorda che il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sugli atti assunti dalla stazione appaltante nella fase di esecuzione del contratto, in quanto non espressione di poteri autoritativi ma emanati dall'ente appaltante nella sua veste di contraente che agisce con gli strumenti del diritto privato. A sua volta la Cassazione ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla intervenuta risoluzione anticipata del contratto di appalto disposta dall'ente appaltante in relazione a inadempimenti dell'appaltatore. Ciò in quanto la risoluzione attiene alla fase esecutiva dell'appalto, e come tale incide sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto contrattuale. E ciò indipendentemente dal fatto che sotto il profilo formale la risoluzione sia disposta nella veste di provvedimento amministrativo, poiché nella sostanza non ha valenza autoritativa ma si colloca nell'ambito del rapporto paritetico tra stazione appaltante e appaltatore.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall'originario ricorrente davanti al Consiglio di Stato. L'unico motivo di ricorso si è incentrato sul ritenuto errore del giudice di primo grado nel mancato riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di specie. A sostegno di tale motivo il ricorrente ha sviluppato una serie di argomenti.

In primo luogo il contratto era stato sottoscritto ma non vi era stata data ancora esecuzione, cosicché non è corretto sostenere che la controversia riguardasse tipicamente la fase esecutiva. In secondo luogo il così detto provvedimento di risoluzione non può essere considerato espressione dell'autonomia negoziale, essendo piuttosto esercizio del potere pubblicistico che spetta all'ente appaltante ai fini della verifica della sussistenza continuativa dei requisiti di qualificazione. Come conseguenza di queste assunzioni, il provvedimento in esame, in quanto di natura autoritativa e non negoziale, viene a incidere su

posizioni di interesse legittimo dell'appaltatore, la cui eventuale lesione deve essere valutata dal giudice amministrativo.

Inoltre, a rafforzamento della sua tesi, l'appellante sottolinea che la risoluzione contrattuale non è stata disposta a causa di ritenute inadempienze alle obbligazioni contrattuali, cioè atti o comportamenti tipici della fase di esecuzione del contratto. Al contrario, la risoluzione è conseguita alla mancata dimostrazione del perdurante possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'aggiudicatario, e rientra quindi nei casi previsti dall'articolo 108 del D.lgs. 50. Nonostante tale norma parli genericamente per tutte le ipotesi dalla stessa disciplinate di risoluzione del contratto, nei casi come quello in considerazione si tratterebbe in realtà non di un negozio risolutivo di natura privatistica, quanto piuttosto di un provvedimento assunto dall'ente appaltante nell'esecuzione dei propri poteri autoritativi di autotutela, incidendo in primis sull'aggiudicazione e solo in via derivata sul contratto nel frattempo stipulato.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso riformando la sentenza di primo grado. In via preliminare il Consiglio di Stato ha evidenziato che non può essere presa in considerazione ai fini della soluzione del caso di specie la giurisprudenza - richiamata dal giudice di primo grado - che rimette al giudice ordinario la competenza a decidere sulle controversie relative alla risoluzione anticipata del contratto disposta dall'ente appaltante a fronte dell'inadempimento di obbligazioni proprie dell'appaltatore.

Tali controversie infatti attengono all'esecuzione del contratto in senso proprio, riguardando cioè tipiche obbligazioni contrattuali rispetto alle quali le parti - ente appaltante e appaltatore - si trovano in una posizione paritaria. L'atto di risoluzione adottato dall'ente appaltante in questo ambito non è espressione di poteri autoritativi, bensì costituisce uno dei rimedi contrattuali cui l'ente appaltante può ricorrere a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore a proprie obbligazioni, venendo quindi a incidere sui diritti soggettivi di quest'ultimo. La fattispecie in esame è del tutto diversa. In questo caso l'ente appaltante ha riscontrato, nell'esercizio dei poteri di autotutela ad esso riconosciuti, una causa di illegittimità dell'aggiudicazione in relazione alla carenza della continuità dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicatario. Di conseguenza l'ente appaltante - al di là della terminologia utilizzata - ha in realtà adottato un

provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione cui è conseguito, come effetto ineludibile, lo scioglimento del vincolo contrattuale.

In questi termini, si tratta di un provvedimento di natura autoritativa cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell'appaltatore. Non rileva in senso contrario l'intervenuta stipula del contratto, che non modifica la natura del potere esercitato, la cui finalità è quella di matrice pubblicistica diretta ad assicurare che l'esecutore delle prestazioni sia in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Detto altrimenti, la risoluzione del contratto non è conseguenza di vizi propri dello stesso né tanto meno dell'inadempimento di obbligazioni da parte dell'appaltatore, bensì dell'effetto indotto della sopravvenuta illegittimità dell'aggiudicazione per la mancata sussistenza continuativa dei requisiti di qualificazione.

La conseguenza ultima ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sulle eventuali controversie sull'atto emanato è che, trattandosi appunto dell'esercizio di un potere autoritativo che incide sugli interessi legittimi dell'appaltatore, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

I poteri della stazione appaltante tra diritto amministrativo e diritto privato

La pronuncia in commento delinea il confine tra l'azione amministrativa e l'azione privatistica della stazione appaltante privilegiando, in maniera corretta, il dato sostanziale rispetto a quello formale. Ciò che rileva non è il fatto formale che sia già stato stipulato il contratto, ma il fatto sostanziale della finalità cui il potere esercitato intende rispondere. Se il contratto di appalto è stato stipulato ma la stazione appaltante lo risolve non per inadempimenti dell'appaltatore (vizi dell'esecuzione) ma per la mancanza originaria o il venir meno dei requisiti di qualificazione (vizi dell'aggiudicazione), viene in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici e non uno strumento di tutela privatistico. Così come, al contrario, se vi è stata consegna dei lavori in via d'urgenza in attesa del contratto ancora da stipulare, eventuali inadempimenti dell'appaltatore cui consegua un provvedimento di risoluzione contrattuale rientrano nell'ambito dei rapporti paritetici (e dei conseguenti poteri privatistici in capo all'ente appaltante).

Dal punto di vista della ricostruzione giuridica l'indicazione appare corretta. Occorre tuttavia considerare gli effetti che la stessa produce ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere delle relative controversie. Ai fini di definire se la giurisdizione sia del giudice amministrativo

o di quello ordinario le parti coinvolte sono infatti costrette a operare un'analisi non sempre agevole in merito alla natura sostanziale del potere esercitato dall'ente appaltante. E se lo stesso giudice amministrativo offre interpretazioni non coincidenti – come nel caso di specie in cui il Consiglio di Stato si è espresso in termini opposti rispetto al giudice di primo grado – è intuibile la difficoltà che può avere l'operatore economico o la singola amministrazione. Che prima ancora di argomentare le loro tesi difensive, dovranno cercare di farlo davanti al giudice che ha effettivamente competenza a pronunciarsi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Roberto Mangani

Appalti Pnrr, l'obbligo di assunzione del 30% di giovani e donne vale solo per l'esecuzione del contratto

Il servizio giuridico del Mims in un quesito frena sulla necessità di imporre nuovi occupati alle imprese

L'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal Pnrr, introdotto dal decreto Semplificazioni-bis, vale solo per le assunzioni strettamente necessarie all'esecuzione di quello specifico contratto e delle eventuali attività connesse. Ma non c'è alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. È quanto chiarisce il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, rispondendo a un quesito rivolto da un'amministrazione.

Con una risposta molto stringata, che dà in qualche modo il senso della delicatezza dell'argomento, il Mims frena sulla possibilità che la novità introdotta dal decreto 77/2021 (articolo 47, c.4) per favorire l'occupazione giovanile e femminile possa determinare nuovi obblighi per i datori di lavori al di fuori delle necessità specifiche dell'appalto.

L'amministrazione si è rivolta al Mims chiedendo di chiarire se il vincolo di garantire il 30% di assunzioni tra giovani e donne «sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara». Sul punto la risposta, per quanto concisa, è chiara. L'interpretazione da dare alla novità del DI 77 è letterale e quindi che «il precetto vada riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"», senza la possibilità di creare nuovi obblighi per i datori di lavoro.

Al di là del quesito ulteriori indicazioni sugli obblighi di assunzione di giovani e donne per gli appalti del Pnrr erano già state date e, dunque, si possono trovare

nelle [linee guida emanate dal Dipartimento per le pari opportunità di Palazzo Chigi con il Dpcm del 7 dicembre 2021.](#)

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Appalto integrato su progetto di fattibilità possibile solo per gli investimenti Pnrr-Pnc o finanziati dalla Ue

Il Mims chiude la porta ad applicazioni estensive della deroga prevista dall'ultimo decreto Semplificazioni

Anche sfruttando le deroghe dell'ultimo decreto Semplificazioni, l'appalto di lavori sulla base di un semplice progetto di fattibilità (il vecchio preliminare rafforzato, ribattezzato Pfte) è possibile solo per gli interventi connessi al Pnrr o comunque finanziati con fondi europei. Non c'è alcuna possibilità di sfruttare in modo estensivo questa deroga: per tutti gli altri appalti rimangono i vincoli che impongono di mandare in gara i lavori almeno sulla base di un progetto definitivo. Da notare, peraltro, che anche questa possibilità non è concessa in via ordinaria, ma è frutto di un'altra deroga introdotta dal decreto Sbloccacantieri (DI 32/2019) che ha sospeso il divieto di appalto congiunto di progetto e lavori (il cosiddetto appalto integrato) per un periodo esteso dal dl 77/2021 fino al 30 giugno 2023 .

A chiarire i confini della possibilità di ricorrere all'appalto integrato, reintrodotta dal 2019 per facilitare il compito alle amministrazioni a corto di progetti e accelerare così la strada verso gli investimenti, è il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, [nella risposta a un quesito posto da un'amministrazione](#), che puntava, appunto, a utilizzare in modo estensivo la possibilità di bandire appalti su progetto di fattibilità tecnico-economica.

Sul punto, il ministero ha invece tenuto a distinguere bene i confini. Il Mims chiarisce subito che la norma del DI semplificazioni-bis (DI 77/2021, art. 48, c.5) che apre agli appalti su semplice Pfte «è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive». Il perimetro di applicazione della deroga è limitato «agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea» (art. 48, comma 1 del DI 77). Solo per questo tipo di interventi - «finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea mediante fondi strutturali», sottolinea il Mims - risulta «ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei

relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica». La deroga serve velocizzare gli investimenti che godono del supporto europeo.

Al di fuori di questa ipotesi l'affidamento congiunto di progetto e lavori rimane possibile (fino al 30 giugno 2023) solo sulla base di un progetto definitivo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Costruzioni e criminalità, nell'edilizia ingerenze record di 'ndrangheta e camorra

Il rapporto Interno-Eurispes sulle interdittive antimafia emesse in Italia nel periodo 2016-2021

La 'Ndrangheta e la Camorra sono le organizzazioni criminali maggiormente interessate all'edilizia. Lo dice il [rapporto Interno-Eurispes](#), nato dalla collaborazione tra la direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza e l'Istituto di studi politici economici e sociali. Il rapporto - appena pubblicato [sul sito del ministero dell'Interno](#) - segue un unico criterio: contare il numero delle interdittive antimafia emesse dalle prefetture di tutta Italia nel periodo che va dal 2016 al settembre 2021 che operano nell'edilizia in base alla classificazione Ateco. In questo modo l'articolata mappa degli interessi criminali nei confronti dei cantieri si disegna da sola, per così dire.

Dalla disaggregazione delle informazioni - per area geografica, settore di intervento, tipo di associazione mafiosa, variazioni societarie (elementi potenzialmente sintomatici di aggressioni o gestioni criminali) - il quadro emerge con una notevole ricchezza di dettagli e di sfumature. Ma suggerisce anche l'idea che l'indice preso a riferimento - cioè il numero di interdittive - sia una pallida rappresentazione di una realtà molto più ramificata e robusta. Non si può dire che questo quadro sia sorprendente, ma il corredo di informazioni è un contributo alla conoscenza del fenomeno. Il dato da cui partire è che le regioni del Mezzogiorno sono quelle con la maggiore presenza del fenomeno. Il dato non è a prima vista particolarmente sorprendente; tuttavia la sorprende un po' che nelle aree del paese più floride economicamente il fenomeno non sia altrettanto presente. Nel Sud Italia si è sempre registrato, per ogni anno considerato, il più alto numero di informazioni antimafia di natura interdittiva, con picchi nel 2018 (111 interdittive) e nel 2020 (103). Nel Nord Italia il picco massimo è stato raggiunto nel 2018 (46) e negli ultimi due anni l'andamento è in diminuzione. Nel Centro Italia il rapporto evidenzia, invece, una minima variazione nel trend, con picco nell'anno 2017 (19) e una flessione costante negli anni successivi fino al dato del 2021 (6). Il rapporto offre la possibilità di capire che succede in ciascuno dei tre segmenti nel quale viene suddiviso il comparto edilizio.

Il dato più evidente è l'impennata di interdittive che hanno riguardato il segmento della costruzione di edifici: si è passati dalle 70 del 2016 alle 158 nel 2020, fino ad arrivare alle 137 di settembre 2021 (il rapporto aggiunge che le attività di costruzione di edifici rappresentano anche il settore più colpito da informative antimafia). Anche i lavori "costruzione specializzati" mostrano un aumento delle interdittive, anche se in modo più altalenante nel tempo: erano 19 nel 2016, sono 29 nel 2021. Allo stesso modo, le interdittive riscontrate nel settore dell'ingegneria civile passano dalle 40 di sei anni fa alle 58 del 2021. Per venire alla "titolarità" delle interessenze, il documento segnala che «per tutti gli anni e per tutto il macro settore edilizio, la 'Ndrangheta è la consorteria mafiosa maggiormente coinvolta nei tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo delle imprese». Fenomeno che ha visto dei picchi nel 2020 e nel 2021, con 66 interdittive in entrambi i casi. Al secondo posto c'è la Camorra, che mostra un picco del dato di interdittive nel 2018. Seguono Cosa Nostra, con il dato più alto nel 2016 (20) e la Sacra Corona Unita, con punta nel 2021 (8).

L'ultimo elemento offerto alla riflessione del lettore è il numero di variazioni societarie delle imprese, misurate sull'intero comparto Ateco dell'edilizia, anche in questo caso, suddiviso per anno e per segmento di attività. Le variazioni societarie - in particolare alcune come il turnover delle cariche associative e delle partecipazioni e i trasferimenti di quote e di aziende - vengono considerate dalle forze dell'ordine «"spia" di eventuali ingerenze criminali, volte proprio ad eludere i controlli antimafia». Il rapporto conclude che c'è sempre una stretta relazione tra due valori - interdittive e variazioni societarie, in particolare nel settore della costruzione di edifici e ancora più in particolare nelle variazioni societarie che riguardano il turnover delle cariche sociali. «Nell'ambito della costruzione di edifici, il turn-over delle cariche ha rappresentato la variazione maggiormente significativa - si legge nel rapporto - mantenendosi costante per tutto il periodo di osservazione». Nella presentazione del rapporto che si legge sul sito del ministero dell'Interno si aggiungono delle considerazioni che riguardano il futuro: «dall'analisi complessiva del fenomeno, in un momento di massima esposizione del comparto delle costruzioni dovuto ai flussi economici legati ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, appare importante continuare a monitorare il fenomeno di infiltrazione criminale nel comparto».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Massimo Frontera

Permessi sempre necessari se l'intervento produce un'alterazione urbanistico-edilizia dei luoghi

Su questa base il Tar Toscana qualifica come abusivi pavimento, porticato e tettoia realizzati all'esterno di un'abitazione

Esiste un principio guida a cui doversi attenere per capire se, le opere edilizie che abbiamo intenzione di realizzare, siano tali da incidere significativamente in termini edilizi ed urbanistici, e dunque eseguibili soltanto previa concessione di idoneo titolo?

Il Tar Puglia, con la sentenza numero 30 del 13 gennaio 2022, individua un consolidato principio giurisprudenziale, e lo applica alla vicenda che andiamo ad esaminare, che va così a costituire un valido precedente per altre situazioni simili.

Il fatto

La vicenda vede quale protagonista il proprietario di un'abitazione, circondato da un'ampia area scoperta, in parte destinata a cortile ed in parte ad orto. Si decideva di realizzare un certo numero di interventi edilizi, perlopiù incidenti proprio su tale area esterna all'immobile. L'attenzione si sofferma essenzialmente sulle seguenti opere:

- un'ampia pavimentazione della palladiana con posa di pietre naturali;
- un porticato finestrato circondante tre lati del fabbricato, con solai di differente altezza e differente fattura, comprendente un vano deposito all'interno;
- una tettoia realizzata lungo tutto il confine di proprietà, sorretta in parte da pilastri in ferro, ed in parte da strutture in muratura ad uso deposito.

Il Comune, a seguito di apposito sopralluogo, decideva di adottare un'ordinanza di demolizione dei lavori eseguiti, ritenendoli abusivi poiché privi di permesso edilizio. Il proprietario dell'edificio, essendo convinto che per l'esecuzione delle opere contestate fosse sufficiente una semplice comunicazione di avvio lavori, si determinava a rivolgersi al Tar. Le argomentazioni addotte in ricorso, riguardano la riconducibilità di ogni singolo intervento alle opere di edilizia libera. Il ricorrente ritiene che nessuno dei lavori eseguiti, soprattutto quelli relativi all'area esterna al fabbricato, abbia alcun peculiare rilievo urbanistico-

edilizio, ed argomenta altresì sulla circostanza che le opere sono state realizzate nell'interesse del figlio disabile, per abolire le barriere architettoniche presenti.

Il principio applicato dal Tar

Ad essere investito del caso è il Tar Puglia, che dopo avere considerato alcuni aspetti che rendevano il ricorso in parte meritevole di accoglimento, sofferma tutta la sua attenzione sugli interventi più consistenti: quelli relativi all'esterno del fabbricato. Secondo il Tar è anzitutto necessario ribadire un principio guida, ampiamente consolidato, che appare dirimente: «per apprezzare se un abuso edilizio necessita o meno di permesso di costruire, occorre operare una valutazione complessiva e d'insieme dell'alterazione urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, non essendo consentito operare una valutazione atomistica dei singoli interventi al fine di stabilire se gli stessi siano o meno assoggettati a permesso di costruire».

Posto tale principio quale criterio di valutazione, ed esclusa la possibilità di dare adeguato rilievo all'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto non presente l'apposita relazione tecnica prevista dalla disciplina di cui al Dm 236/1989, il Tar passa in rassegna i singoli interventi edilizi realizzati dal ricorrente.

Quanto al piazzale in pendenza, rivestito con pavimento in pietra naturale posato alla palladiana, la giurisprudenza amministrativa tende a considerare gli interventi di pavimentazione esterna (anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo) realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano ed all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi essere sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio.

Nella fattispecie concreta in esame, l'area pavimentata esterna realizzata ha la rilevante dimensione di circa mq 150 e, pertanto, ha certamente determinato una tangibile trasformazione urbanistico-edilizia; ne consegue la sua abusività, necessitando evidentemente di permesso di costruire. In relazione alla creazione del porticato finestrato, che circonda i tre lati liberi dell'abitazione, della dimensione di circa 115 mq, con solai a diverse altezze e di diversa fattura, e con la formazione al suo interno di un vano ad uso deposito di circa 11 mq,

trattasi di manufatto edilizio nuovo, per consistenza rilevante e materiali utilizzati; siamo cioè in presenza di una nuova superficie ed una nuova volumetria, che non può neppure considerarsi pertinenza. Pertanto, dato che ogni nuova opera priva del carattere della pertinenzialità necessita di un apposito permesso di costruire, il porticato in esame è chiaramente abusivo.

Quanto infine alla tettoia, anch'essa ha rilevanti dimensioni (circa mq 20) e risulta sorretta da parti in muratura ad uso deposito; pertanto anch'essa necessitava di idoneo permesso edilizio. Alla luce di quanto sopra, in riferimento alle opere su cui si è soffermata la disamina del Tar, il ricorso appare non meritevole di accoglimento. Ma ciò che maggiormente interessa in tale sentenza, è l'individuazione di un criterio generalmente valido per capire quando, l'opera edilizia, debba necessariamente essere assentita, con ciò evitando di incorrere nello spiacevole evento demolitivo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Ivana Consolo

Edilizia privata, l'intervento non visibile dalla «popolazione» non fa parte del paesaggio

E quindi, dice il Consiglio di Stato, è illegittimo il diniego del titolo edilizio per il parere negativo della commissione paesaggistica

È illegittimo il «provvedimento di diniego (del titolo edilizio, ndr), in quanto basato esclusivamente sulla valutazione ostativa della Commissione del Paesaggio espressasi, in base ad una non condivisibile concezione di "paesaggio", su un elemento architettonico (la conformazione della falda del tetto) estraneo al paesaggio perché prospiciente solo il cortile interno e dunque non percepibile se non da chi abbia titolo particolare all'ingresso nel cortile». Con questa motivazione il Consiglio di Stato (Sezione Quarta - [pronuncia n.624/2022](#)) ha ribaltato la precedente sentenza del Tar Lombardia, consentendo un intervento di recupero del sottotetto con modifica delle falde. Intervento però - occorre aggiungere - visibile esclusivamente dalla corte interna dello stabile. L'edificio in questione - a corte e realizzato ai primi del 900 ma non gravato da alcun vincolo («neanche di carattere paesaggistico, né quale bene individuale né quale bellezza di insieme») - si trova a Milano in un'area Tuc (tessuto urbano consolidato in base al piano regolatore milanese). Il progetto di recupero del sottotetto, promosso dal proprietario, prevedeva il mantenimento della quota di colmo e riguardava esclusivamente le falde che si affacciano sul lato cortile, sviluppando una «modesta pendenza delle falde». L'intervento, pertanto, è percepibile solo da chi si trova nel cortile, dopo essere entrato nel palazzo.

Il contenzioso nasce dall'impugnazione al Tar Lombardia del diniego del permesso di costruire fondato sui pareri negativi della commissione paesaggio. Commissione paesaggio che, come indica la legge urbanistica della Lombardia, prevede il parere preventivo sull'esame dell'impatto paesistico dei progetti di recupero dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici. Secondo la Commissione, l'intervento avrebbe «un impatto negativo sulla sobria qualità architettonica dell'impianto architettonico unitario e ciò in quanto il progetto non interesserebbe l'intero complesso ma solo parte di esso» (nel caso specifico il progetto iniziale riguardava infatti solo uno dei due corpi di fabbrica costituenti il fabbricato).

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che la Commissione abbia «correttamente applicato una nozione ampia di paesaggio, in linea con la Convenzione europea del paesaggio del 2000» (ratificata con la legge n.14/2006). L'intervento, secondo i giudici del Tar, «finirebbe per alterare la linea architettonica unitaria degli immobili finitimi (in cui assume rilevanza la corte interna, in quanto risorsa identitaria), considerato che, secondo la Commissione, ai fini del paesaggio rilevano sia gli spazi privati che la visione dall'alto». I giudici del Tar Lombardia hanno pertanto respinto il ricorso.

I giudici della Quarta sezione del Consiglio di Stato arrivano a una ben diversa conclusione. Preliminarmente, si osserva che il primo giudice non ha correttamente tenuto in considerazione «il nucleo essenziale di carattere estetico, in senso gnoseologico, del "paesaggio", al quale è inevitabilmente attribuibile un carattere soggettivo (e non oggettivo), dal quale discende l'importanza da attribuire alla fruibilità da parte della popolazione». Altra cosa, invece, è il concetto di ambiente. «Resta netta - sottolineano i giudici - la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando - il primo - la percezione (per lo più qualitativa) e l'interpretazione da un punto di vista soggettivo e - il secondo - prevalentemente l'apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull'ecosistema da un punto di vista oggettivo». Il Tar avrebbe poi errato nel non individuare correttamente il confine tra interesse pubblico e gli interessi privati «in primis quelli relativi al diritto di proprietà che viene inevitabilmente limitato dalle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici, il che è costituzionalmente legittimo nei limiti di cui al noto articolo 42 della Costituzione».

Questi errori, secondo il Consiglio di Stato, dipendono dal non aver considerato la circostanza («che assume pertanto rilievo dirimente») che l'intervento riguarda «una porzione del manufatto non fruibile dalla collettività in quanto prospettante su una corte interna», alla quale accede solo chi abita lì o chi vi si reca per qualche motivo. Sul punto, il primo giudice ha condiviso l'assunto del Comune e della commissione paesaggistica secondo la quale tale ristretta collettività farebbe comunque «parte della "popolazione" che costituisce il riferimento per la fruizione del paesaggio». Ripercorrendo le norme regionali e comunali alla luce di una diversa applicazione dei principi sulla tutela del paesaggio per come sono stati recepiti dal legislatore italiano, i giudici di Palazzo Spada, affermano pertanto che «la conclusione adottata dall'Amministrazione (e seguita dal primo giudice) tradirebbe il necessario bilanciamento tra la libera

esplicazione del diritto di proprietà, di cui è espressione lo jus aedificandi, e il (preteso) interesse pubblico alla salvaguardia di un valore paesaggistico, che - ove pure in ipotesi sussistente sul piano estetico - finisce per essere recessivo ove afferente a un bene non fruibile dalla generalità indifferenziata dei consociati». E «per tale motivo, finisce per essere irragionevolmente restrittivo e non giustificato dal richiamo a una nozione di paesaggio rettamente intesa».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Massimo Frontera

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 200mila euro per la cultura della sicurezza

La Regione Lombardia ha attivato un bando per l'Assegnazione di contributi, nell'annualità 2022, per promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti sul territorio regionale. Possono partecipare al bando tutte le associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell'elenco regionale, nonché le rispettive diramazioni territoriali. Ai fini del beneficio del contributo, le diramazioni territoriali devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria ovvero essere dotate di un proprio organo deliberante e di rappresentanza; bilancio/rendiconto; identificazione fiscale. Il budget disponibile è pari a 200mila euro. La domanda, deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo bandi online, disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it, entro le ore 16:00 del 22 marzo 2022. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Emilia Romagna: cultura, 575mila euro per festival e rassegne cinematografiche

La Regione Emilia Romagna ha aperto un bando da 575mila euro per festival cinematografici e dell'audiovisivo e rassegne annuali su tutto il territorio regionale. Per richiedere un finanziamento, i progetti nel 2022 devono essere giunti almeno alla terza edizione, anche non realizzate in anni consecutivi. I costi di realizzazione devono essere minimo di 20 mila euro, il programma articolato in almeno 3 giornate consecutive di programmazione con non meno di 10 proiezioni. Il cofinanziamento minimo previsto dal bando è di 8mila euro. Possono presentare progetti i soggetti pubblici o privati (enti del Terzo settore

o pubblici, imprese, cooperative) attive nel settore del cinema e dell'audiovisivo e che abbiano sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, al momento della richiesta di liquidazione del contributo. L'invio delle domande, per tutte le tipologie di progetto, dovrà essere effettuato entro le ore 16 del 31 marzo 2022. Per informazioni: filmcom@regione.emilia-romagna.it. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Veneto: 409mila euro per valorizzare il patrimonio culturale della repubblica Serenissima

La Regione Veneto ha promosso un bando per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. Il budget disponibile è pari a 409mila euro e la scadenza è il 28 aprile 2022. Il contributo massimo concedibile è pari al 80 per cento del costo progettuale ammesso, con le seguenti distinzioni per tipologia:

- per gli interventi di spesa d'investimento (restauri ed interventi materiali) sono ammessi a finanziamento progetti di importo complessivo pari ad almeno 25mila euro. A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non potrà in ogni caso essere superiore a 40mila euro;
- per gli interventi di spesa corrente (studi, manifestazioni, gemellaggi, eccetera) sono ammessi a finanziamento progetti di importo complessivo pari ad almeno 8mila euro. A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non potrà in ogni caso essere superiore a 15mila euro. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: 1,5 milioni di euro a supporto della capacità amministrativa del mezzogiorno

La Commissione europea tramite la direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO), REGIO.A.3, ha attivato un bando per aiutare lo sviluppo della capacità amministrativa nelle aree metropolitane nelle regioni meno sviluppate dell'Italia. Il contraente lavorerà con le regioni italiane meno sviluppate in cui sarà concentrata la maggior parte degli stanziamenti del Fesr. Le Regioni interessate sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il budget disponibile è di 1,5 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 marzo 2022. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: Europa creativa, pubblicati i primi bandi 2022 della sezione Media

La Commissione europea ha dato il via ai primi bandi per il 2022 relativi al programma Europa creativa. Nel quadro della sezione cultura di Europa creativa, sono stati pubblicati 5 nuovi bandi che rientrano nell'ambito della sezione Media del programma, dedicata al sostegno del settore audiovisivo e cinematografico. Il bandi pubblicati sono: Media 360°, con scadenza il 12 aprile 2022; Strumenti e modelli di business innovativi, con scadenza il 7 aprile 2022; Reti di festival europei, con scadenza il 7 aprile 2022 ; Films on the Move, con scadenza il 15 marzo 2022 e il 5 luglio 2022; Distribuzione di film europei, con scadenza il 5 aprile 2022. Inoltre, è stata anche lanciata la prima Call 2022 nel quadro della sezione transettoriale di Europa creativa: si tratta di un bando per il sostegno a progetti sull'alfabetizzazione mediatica che rimane aperto fino al 6 aprile 2022. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/02/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

La Cassazione conferma la sanzione amministrativa per la mancata apposizione del cartello di inizio lavori

Al caso che riguarda opere di movimento terra era stata poi concessa la particolare tenuità del fatto

I giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione, con la [sentenza n. 3950/2022](#), hanno ribadito che la normativa prescrive il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata apposizione del cartello d'inizio lavori da pagarsi al Comune.

Il proprietario ed esecutore dei lavori e il direttore dei lavori erano stati condannati dal Tribunale alle pene di legge perché avevano eseguito delle opere di movimento terra, senza esporre il cartello di cantiere di cui al regolamento edilizio del Comune, secondo quanto specificato dalle prescrizioni della voltura del permesso a costruire rilasciato. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione lamentando vari motivi.

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rinviando al Tribunale in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Hanno ritenuto fondato il motivo, perché, nonostante l'espressa richiesta, il giudice aveva ommesso di valutare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per quanto concerneva la doglianza sulle norme processuali e il vizio di motivazione, il giudice aveva ommesso di motivare sulla presenza del cartello e sulla non rilevanza della tesi difensiva circa l'eventuale sparizione del cartello per causa non imputabile agli indagati, stante la prova che il luogo era lontano da strade e case, non era recintato ed era di libero accesso. Il cartello, regolarmente apposto, ben poteva essere caduto e sparito per caso fortuito.

Per la Corte l'inizio dei lavori doveva intendersi riferito a concreti lavori edilizi. Pertanto, i lavori dovevano intendersi iniziati, nella misura in cui erano consistiti nel concentramento di mezzi e uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nell'elevazione di muri, nell'esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costituendo edificio. Richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera esecuzione di lavori di sbancamento era di per sé inidonea a ritenere soddisfatto il

presupposto dell'effettivo inizio dei lavori, essendo necessario che lo sbancamento fosse accompagnato dalla compiuta organizzazione di cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso a costruire di realizzare l'opera assentita. Nel caso de quo, sul luogo, al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria c'era solo materiale derivante dal crollo del vecchio manufatto, cioè solo sassi su cui non poteva crescere l'erba. E lo sbancamento altro non era che una piccola area adiacente ai sassi, senza scavi al di sotto del piano di campagna. I lavori, quindi, non erano mai iniziati e la sentenza era viziata per inosservanza ed erronea applicazione e per vizio di motivazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Domenico Carola

Qualificazione, Anac aggiorna le tariffe Soa: per le imprese aumenti dell'1,9%

Per un certificato di base in una sola categoria incrementi di circa cento euro

Dopo qualche anno di stabilità o addirittura riduzione (vedi 2021) l'Anac ha rivisto al rialzo il coefficiente con il quale si calcolano i corrispettivi dovuti alle Soa, le società che rilasciano gli attestati di qualificazione alle imprese di costruzione interessate al mercato dei lavori pubblici.

Con il [comunicato firmato dal presidente dell'Anac lo scorso 2 febbraio](#), l'Autorità ha aggiornato il valore del coefficiente "R" per l'anno 2022, che risulta pari a 1,331. Considerando che l'anno scorso il valore dello stesso coefficiente era stato stabilito a quota 1,306 l'aumento è dell'1,9%.

In una nota l'Anac fornisce anche un esempio pratico di come cambieranno le tariffe a carico delle imprese. «Per l'attestazione minima in assoluto (abilitazione per una sola categoria di lavori, per esecuzione di lavori fino a 258.000 euro), il corrispettivo che un'impresa deve pagare oggi si aggira attorno ai 5.750 euro - si legge nel comunicato -. Rispetto all'anno precedente, l'attestazione costa circa 100 euro in più. Per un'impresa media-piccola, che vuole attestarsi in tre categorie, per un importo complessivo di 2.516.000 euro, il corrispettivo 2022 è pari a poco meno di 8.300 euro, con un incremento rispetto all'anno precedente pari a circa 155 euro».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Gare, il principio di equivalenza vale anche per le certificazioni di qualità

Lo ha precisato il Tar Sicilia bocciando il provvedimento di esclusione di un'impresa che aveva un attestato diverso, ma superiore, a quello richiesto dal bando

Il principio di equivalenza è applicabile anche alle certificazioni di qualità «trattandosi di un principio immanente alla stessa regola dell'evidenza pubblica e del suo immediato e fondamentale corollario del favor participationis». Diversamente opinando, si violerebbe l'articolo 68, comma 4, del codice dei contratti pubblici («Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza»). Lo ha stabilito il Tar Sicilia- Palermo con la sentenza 24 gennaio 2022, n. 136, che ha ritenuto illegittima l'esclusione di un'impresa «in possesso di una certificazione di qualità che per le sue caratteristiche può ritenersi sostitutiva di quella prescritta dalla legge di gara».

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo aveva escluso un operatore economico da una gara di forniture di apparecchiature mediche sul presupposto che «la certificazione Iso 13485-2016 posseduta dall' operatore economico non sarebbe stata idonea a dimostrare lo standard di qualità aziendale». L'operatore economico aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la certificazione di cui era in possesso sarebbe stata equivalente e « financo migliorativa o superiore rispetto alla certificazione richiesta dal disciplinare di gara» e che in tal senso si era espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (parere n. 43 del 25 febbraio 2010: «[le] caratteristiche della certificazione Uni En Iso 13485 conferiscono all'operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale certificazione Uni En Iso 9001:2000»), motivo per il quale il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere annullato congiuntamente alla clausola della lex specialis.

Tesi che ha colto nel segno. Il Tar Palermo ha confermato l'orientamento secondo cui:

- il principio di equivalenza è diretto ad assicurare che «la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità

sostanziale dell'offerta alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis» (Consiglio di Stato, Sez. III: sentenza 28 settembre 2018, n. 5568; sentenza 2 marzo 2018 n. 1316). Il che implica che il di equivalen principio «non può subire una lettura limitativa [...] ma deve, al contrario, godere di un particolare favore perché è finalizzato a soddisfare l'esigenza primaria di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici» (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 20 luglio 2020, n. 234);

- il prodotto può ritenersi equivalente laddove – pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis- garantisca lo stesso risultato preventivato con l'introduzione della specifica tecnica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 agosto 2020 n. 5063), tant'è che la produzione di un certificato di qualità non rilasciata da soggetto accreditato «non può comportare ex se l'esclusione da una procedura di gara, ma impone all'Amministrazione una valutazione in ordine al concreto possesso dei requisiti in capo al concorrente» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2016 n. 4238);
- deve riconoscersi alle imprese partecipanti a gare d'appalto la possibilità di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, «pena l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 novembre 2013, n. 5375).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Pietro Verna

Illeciti professionali, ampio onere procedurale a carico delle stazioni appaltanti per motivare l'esclusione

Serve una motivazione «rafforzata» che chiarisca le ragioni che hanno incrinato la necessaria affidabilità

In presenza di dichiarati illeciti professionali, la stazione appaltante è tenuta ad approfondire la relazione tra questi e il contratto da aggiudicare e se i primi sono in grado di incrinare l'integrità morale e l'affidabilità professionale dell'appaltatore. In questi termini la [sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 489/2022](#).

La questione

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro applicativo del comma 5, articolo 80, lettera c) del Codice dei contratti in merito alla gestione procedimentale degli effetti degli illeciti professionali dichiarati dal concorrente. Il collegio ribadisce che la dovuta dichiarazione di pregressi illeciti professionali (nel caso trattato, una precedente risoluzione contrattuale e l'irrogazione di una serie di penali in contratti analoghi) non può determinare un immediato e automatico effetto espulsivo dell'operatore economico obbligando, in realtà, la stazione appaltante e, segnatamente il Rup, ad attivare un sub-procedimento di verifica anche delle misure adottate dall'operatore economico (le misure di self cleaning). In sostanza, la norma impone un doppio onere procedimentale: il primo, di tipo dichiarativo, a carico dell'appaltatore che partecipa alla competizione; il secondo, a carico della stazione appaltante che è tenuta ad avviare un contraddittorio per individuare i mezzi di prova e verificare la congruità delle misure di «affrancamento/prevenzione» adottate. E in questo senso, in sentenza si legge come sia corretta la posizione del ricorrente (che contesta la sentenza di primo grado Tar Lombardia, Brescia, n. 806/2020 che ha ritenuto congrui i provvedimenti di esclusione adottati dalla stazione appaltante) «secondo cui la scansione procedimentale stabilita dall'art. 80 del Codice di contratti pubblici onera il concorrente soltanto degli obblighi dichiarativi, lasciando alla stazione appaltante l'avvio e la conduzione dell'istruttoria, in particolare sulle vicende professionali rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità e di integrità ai sensi dello stesso art. 80, comma 5, lett. c)».

Pertanto, compete alla stazione appaltante individuare i "mezzi adeguati" «di prova dell'illecito professionale, acquisiti a seguito di spontanea produzione dell'operatore concorrente o d'ufficio o previa apposita richiesta rivolta all'interessato». Quest'ultimo, è tenuto ad adottare una serie di misure di self cleaning ovvero «provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti» ai sensi del comma 7 della citata disposizione del Codice dei contratti pubblici. Su cui il Rup deve fare le opportune verifiche di congruità/serietà.

Il riscontro

Nel caso trattato, alla dichiarazione dell'appaltatore di diversi precedenti (alcuni ancora sub-iudice) di risoluzione contrattuale e penali irrogate, si puntualizzava anche l'adozione di «misure idonee a supportare un giudizio di affidabilità professionale (adozione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001, massimo punteggio nel rating di legalità riconosciuto dall'AGCM, iscrizione nella white list, sistemi di qualità e asseverazione del sistema di sicurezza: cfr. doc. 4)».

L'onere procedimentale a cui è tenuto l'appaltatore, quindi, risultava pienamente soddisfatto e a questo doveva seguire l'adempimento dell'onere procedurale che ricade sulla stazione appaltante che avrebbe «dovuto chiedere il riscontro documentale di siffatta dichiarazione e motivare specificamente sull'(eventuale) ritenuta inidoneità delle misure».

La produzione documentale effettuata dall'appaltatore prosegue il giudice «non è utile a colmare una lacuna istruttoria procedimentale imputabile» alla stazione appaltante «essendone precluso l'apprezzamento da parte del giudice, in mancanza del previo esame dell'amministrazione (arg. ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm.)».

In pratica, la stazione appaltante avrebbe dovuto invitare l'operatore economico a provare i provvedimenti «e le misure di ravvedimento operoso adottati per porre rimedio all'eventuale motivo di esclusione facoltativa».

In questo senso le stesse linee guida Anac n. 6 in cui si puntualizza che l'esclusione dell'operatore che dichiara illeciti professionali può essere disposta solamente «all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato».

La stazione appaltante, pertanto, in ossequio a questo onere procedimentale specifico, è chiamata – con correlata assunzione di responsabilità - a «ad esprimersi sui fatti che hanno dato luogo ad una determinata vicenda risolutiva

o sanzionatoria contrattuale, previa acquisizione della relativa conoscenza, in contraddittorio con l'interessato».

Dagli esiti di detta attività istruttoria scaturirà poi la relativa motivazione che andrà, se del caso, a sostanziare un eventuale provvedimento di esclusione. Quest'ultimo, infatti, non risulterà adeguatamente motivato in presenza di meri richiami ai fatti dichiarati, ai riferimenti normativi o a semplici sottolineature in relazione al tempo del compimento (perché ravvicinati rispetto alla gara aggiudicanda). Il Codice, e la stessa giurisprudenza, esige infatti, in presenza di dichiarati pregressi illeciti professionali, una motivazione «rafforzata» che chiarisca le ragioni che hanno incrinato quella necessaria affidabilità dell'appaltatore che innerva l'aggiudicazione dell'appalto.

Onere ampio della stazione appaltante

Effettivamente, come emerge dalla sentenza, nel caso di dichiarati illeciti professionali, si assiste ad un onere procedimentale della stazione appaltante piuttosto ampio.

In pratica, la stazione appaltante (meglio sarebbe dire il Rup) è tenuta/o, ad esempio, in presenza di pregresse risoluzioni contrattuali/irrogazioni di penali «a considerare tutti gli elementi di fatto della vicenda contrattuale pregressa - vale a dire sia le carenze esecutive del precedente contratto, poste a fondamento della risoluzione o dell'applicazione di sanzioni, che le ragioni della loro contestazione in giudizio da parte dell'appaltatore e, a maggior ragione, gli accertamenti contenuti nella sentenza, passata o non passata in giudicato». Ciò vale anche nel caso in cui una risoluzione non sia stata contestata in giudizio pur «senza entrare nel merito della valutazione della gravità dell'inadempimento rispetto alla diversa stazione appaltante, ma valutando la stessa rispetto al vincolo contrattuale da instaurare all'esito della procedura in corso».

L'epilogo, quindi, è che nel giudizio di affidabilità del concorrente la stazione appaltante dia conto, in modo adeguato:

- di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova;
- di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente.

E, nell'apprezzare tale fatto, «l'amministrazione è chiamata a svolgere un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli», il primo è che il comportamento/fatto dichiarato si oggettivamente in grado di incrinare l'affidabilità/integrità dell'appaltatore.

Nel secondo livello, il comportamento/fatto deve essere messo in relazione «con il contratto oggetto dell'affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d'inaffidabilità e assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Stefano Usai

I silos a servizio di attività produttive non sono volumi tecnici

Occorre il permesso di costruire da parte del Comune, previa verifica della disponibilità di cubatura

I silos d'acciaio destinati allo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti di un'impresa non sono volumi tecnici da esentare dal calcolo della volumetria massima assentibile in base allo strumento urbanistico comunale e pertanto vanno conteggiati nella scheda urbanistica.

Essi infatti costituiscono veri e propri manufatti strumentali allo svolgimento di una fase del processo produttivo aziendale, dotati di una autonoma funzione strumentale allo svolgimento di un'attività economica e di una specifica destinazione d'uso quali veri e propri depositi.

Gli stessi sono da considerarsi, pertanto, come nuove costruzioni in base all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dpr 380/2001 e sono assentibili dallo Sportello Unico per l'Edilizia mediante rilascio di permesso di costruire.

Il Tar Veneto, con la [sentenza n. 1289/2021](#), si segnala per la opportuna puntualizzazione, in tema di edilizia produttiva, su un argomento a volte fonte di equivoci interpretativi in ordine all'esatta individuazione della disciplina applicabile.

I silos non sono altro che depositi di merci, al di là dei materiali di cui sono costituiti, e non possono essere intesi come volumi tecnici, realizzabili in deroga all'indice volumetrico fissato dal Piano Regolatore Generale. Questi ultimi, invece, assolvono a una diversa e specifica funzione e cioè quella di ospitare impianti elettrici, termici, idraulici, di ascensore, unità di condizionamento, necessari per esigenze tecnico-funzionali della costruzione che non possono essere ubicati all'interno di questa, risultando- altresì- del tutto privi di una propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.

Peraltro, già in sede di declaratoria delle "definizioni uniformi" allegate al Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regione del 20 ottobre 2016, era stata codificata la nozione di "volumi tecnici" intendendosi per essi «i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a

consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)».

Si tratta di una disposizione stringente, restrittiva e non estensibile per analogia a fattispecie, come quella oggetto della sentenza del Tar veneziano, consistenti in realtà in veri e propri manufatti a scopo produttivo.

La stessa Corte di cassazione, secondo consolidata giurisprudenza, ha precisato che i volumi tecnici si giustificano esclusivamente in ragione della loro infungibile e limitata funzione di ricovero di impianti tecnologici: «...Ai fini della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, consistono, da un lato, nell'impraticabilità di soluzioni progettuali diverse - nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa - e dall'altro lato, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Da ciò consegue che rientrano nella nozione in parola solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni..... sicché, ad es., il silos non è annoverabile tra i volumi tecnici».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/02/2022

Autore: Pippo Sciscioli

Tracciabilità rifiuti, è un rebus

Con la nuova dichiarazione ambientale Mud 2022 cresce la complessità dei tradizionali strumenti di monitoraggio: aumentano i soggetti obbligati e le informazioni da fornire e viene introdotto un nuovo formulario di trasporto per la movimentazione dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie.

Entro il prossimo 21 maggio, i produttori, i gestori di rifiuti ed i fabbricanti di beni ad alto impatto ambientale dovranno comunicare i dati 2021 relativi ai propri rifiuti e/o beni, secondo le regole stabilite dal DPCM 17 dicembre 2021 (in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022) per la nuova dichiarazione ambientale (Mud 2022).

Il provvedimento introduce, nello specifico, istruzioni e modulistica per la nuova dichiarazione, allargando sia la platea degli operatori interessati al Mud, che le informazioni da trasmettere.

La prima importante novità riguarda le informazioni da fornire attraverso la «sezione anagrafica», nella quale è stata inserita una nuova «Scheda Riciclaggio» che deve essere compilata dai soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio. In particolare, sono interessati dal nuovo adempimento i soggetti:

che effettuano operazioni di preparazione per riutilizzo e/o riciclaggio finale su rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio, rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana;

e che, per effetto di tali operazioni, generano *End of waste*, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Ad effettuare la comunicazione in questione, in base al precedente DPCM, erano unicamente i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il nuovo DPCM, invece, aggiunge gli operatori privati che effettuano la raccolta degli «urbani ex assimilati» presso utenze non domestiche che hanno optato per il loro conferimento al di fuori del servizio pubblico (di raccolta).

Resta invariata la modalità di presentazione del Mud che dovrà avvenire per via telematica, con le modalità tecniche e/o attraverso i portali internet indicati dallo stesso decreto.

Un'altra importante novità riguarda il nuovo formulario di trasporto per i rifiuti fognari: a partire dal 30 aprile 2022, infatti, si potrà utilizzare, al posto del tradizionale formulario di trasporto previsto dall'articolo 193 del Codice ambientale, un apposito «formulario di trasporto» light per alcune movimentazioni di rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Nel frattempo procedono i lavori istituzionali per il lancio del nuovo registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (c.d. "R.E.N.T.Ri.") che introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti, quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il Rentri, per il quale è già stato predisposto il portale www.rentri.it, sarà reso operativo da un decreto del Mite. Una volta operativo, il Rentri colloquierà con il Recer, il «Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse» istituito dalla legge 128/2019 di modifica del Codice ambientale e presente sulla piattaforma telematica «Monitor-piani».

Fonte: Italia Oggi n. 37 del 14/02/2022 pag. 18

Autore: Vincenzo Dragani

Polizia Locale
Attività Economiche

Ministero infrastrutture: navette a guida autonoma su strada

Il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili ha pubblicato una [nota, del 17 febbraio](#), con cui annuncia che è stata autorizzata, per la prima volta in Italia, la sperimentazione di una flotta di navette a guida autonoma su strada; tale sperimentazione si compone di due fasi: la prima sarà senza passeggeri a bordo di shuttle autonomi e sarà fondamentale per testare il veicolo nel traffico reale, oltre a prevedere attività di formazione per gli operatori di bordo, mentre la seconda fase darà il via alla vera e propria sperimentazione, con l'utilizzo di due navette a guida autonoma, lungo un percorso di circa 5 km, che i cittadini potranno prenotare tramite un'apposita app.

Fonte: Entionline del 18/02/2022

La prostituzione è libera attività economica e il sindaco non può bloccarla

Va oltre il suo potere il primo cittadino che multa con 500 euro l'automobilista che fa salire la lucciola

La prostituzione, per quanto contraria al buon costume, è una libera iniziativa economica. E il sindaco va oltre il suo potere, se cerca di bloccarla attraverso un regolamento di polizia locale, che multa, con 500 euro, gli automobilisti che si fermano per far salire le lucciole.

Con la [sentenza n. 4927](#) la Cassazione, bolla come illegittimo il provvedimento del primo cittadino che riguardava l'intero territorio comunale, ed entrava in conflitto con la normativa primaria riservata allo Stato. L'unico che potrebbe, con una legge, ostacolare o intralciare lo svolgimento di un'attività non illecita.

La competenza dell'ente locale sulle strade

Non passa la linea della difesa, secondo la quale il divieto di fermarsi per far salire le prostitute non riguardava l'esercizio del meretricio in sé, ma solo quello esercitato sulle pubbliche vie, la cui tutela spetta all'ente locale come proprietario.

Inutile il richiamo agli articoli del Codice civile sul potere per il comune di disporre, in modo pieno ed esclusivo, della rete stradale, come di difendere i beni demaniali. Non serve neppure il richiamo alla Costituzione che, con l'articolo 117, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina dell'ordine pubblico e della sicurezza con esclusione della polizia amministrativa locale.

I provvedimenti urgenti del primo cittadino

La Suprema corte chiarisce che il sindaco, secondo il testo unico degli enti locali, ha il potere di intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento. Una deroga alle normative primarie, che vale solo per provvedimenti limitati nel tempo.

Nello specifico invece l'ordinanza, finita nel mirino dei giudici, riguardava l'intero territorio comunale, non era "a tempo" e, soprattutto, non rispondeva alla finalità di regolare la circolazione stradale, ma aveva lo scopo di bloccare la prostituzione. C'è dunque un eccesso di potere da parte di un sindaco troppo zelante.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Patrizia Maciocchi

Welfare

Lep, dal ministero del Lavoro le istruzioni ai Comuni sui contributi per assumere gli assistenti sociali

Il livello essenziale delle prestazioni è definito da un operatore ogni 5.000 abitanti presso ciascun ambito territoriale sociale

Il ministero del Lavoro fornisce, con la [nota n. 938/2022](#), le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell'accesso al contributo economico previsto dalla legge di bilancio 2021 finalizzato all'assunzione di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni definito da un operatore ogni 5.000 abitanti presso ciascun ambito territoriale sociale.

Il contributo

La legge di bilancio 178/2020, all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha quindi disposto l'erogazione di un contributo economico a favore degli ambiti sociali territoriali (Ats) in ragione del numero di assistenti sociali (As) impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni As assunto a tempo indeterminato dall'Ats, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni As assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, che fa carico sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni, per cui ciascun Ats avrà diritto al contributo per i relativi As fintantoché il loro numero in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

Dal punto di vista operativo, entro il 28 febbraio il responsabile dell'Ats dovrà inserire sul sistema SIOSS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali) i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente. Entro il 30 giugno il ministro del Lavoro riconosce, sulla base dei dati forniti dagli

Ats e con le modalità stabilite con il Dm 15/2021, le somme liquidabili riferite all'anno precedente e quelle per l'anno corrente.

La nota

Con la nota n. 938, il ministero fornisce le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2021 e uno per i dati di previsione 2022, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno. In ordine alla compilazione del prospetto, specifica che i Comuni dovranno inviare all'Ats i dati relativi al numero di As assunti a tempo indeterminato in servizio nel 2021 e la previsione relativa al 2022. Gli Ats, una volta raccolti i dati complessivi, dovranno inserirli nella piattaforma SIOSS. Le istruzioni operative e le modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli Ats sono esplicitate nel manuale allegato alla nota, nel quale è chiarito che laddove le funzioni e risorse in ambito sociale siano attribuite all'Ats, il contributo rimane in capo all'Ambito. Laddove così non fosse, gli As all'Ats e ad eventuali organismi intermedi sono fittiziamente redistribuiti in capo ai Comuni, applicando poi a ciascuno di essi la stessa formula utilizzata per il calcolo del contributo spettante all'ambito. Laddove la somma dei contributi spettanti così calcolati ecceda il totale riconosciuto all'Ats, il contributo è riconosciuto in quota parte, fatti salvi diversi accordi locali.

Fa da corredo alla nota, oltre al [manuale](#) e ai due fogli excel, contenenti rispettivamente i dati relativi al 2021 e quelli previsivi del 2022, le risposte alle [domande frequenti – FAQ](#), aggiornate al 7 febbraio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/02/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Rassegne Giurisprudenziali

Trattamento accessorio, utilizzo proventi e crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Limiti del trattamento accessorio

La spesa per il trattamento accessorio del personale non è sottoposta al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, nel caso in cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli previsti dall'articolo 239 del DL 34/2020 (Fondo innovazione), a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le condizioni individuati dalla giurisprudenza contabile. Tra cui la circostanza che le risorse siano dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'ente, bensì destinate a integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza. In sede di programmazione devono essere precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, i relativi obiettivi di risultato e i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l'impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell'impegno del personale e del grado di conseguimento degli obiettivi.

Sezione regionale di controllo della Liguria - parere n. 5/2022

Destinazione dei proventi da estrazioni petrolifere

Un'amministrazione comunale non può utilizzare i proventi derivanti dalle estrazioni petrolifere, al fine di concorrere al pagamento di una quota parte dei canoni locatizi da corrispondere al personale ospedaliero. Da una parte, non è possibile erogare in favore dei dipendenti pubblici qualsiasi indennità e/o compenso ulteriore rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dai contratti collettivi atteso che la spesa per il personale deve essere «evidente, certa e prevedibile nella evoluzione». Dall'altra parte, la legge regionale 40/1995 della Basilicata (Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri) prevede che «l'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val D'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato nella Tabella A». Di conseguenza, non è possibile destinare questi proventi a concorrere al pagamento delle spese di locazione in favore del personale ospedaliero che decidesse di trasferirsi in loco.

Sezione regionale di controllo della Basilicata - parere n. 1/2022

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il bilancio "a previsione" programma il futuro e l'attualità in corso, pertanto svaluta solo gli accertamenti in corso e prende a riferimento la serie storica degli annuali accertamenti (e delle correlate riscossioni). Il rendiconto verifica dinamicamente lo stato delle coperture e pertanto la svalutazione prende a riferimento i "resti" dei crediti, correlando i residui iniziali di ogni esercizio e le correlate riscossioni. Il Fcde "a previsione" ha lo scopo di garantire una effettiva copertura delle spese programmate, declinando l'equilibrio di bilancio in stretta inerente ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Il Fcde "a consuntivo" è invece una componente negativa del risultato di amministrazione, che ha lo scopo di svalutare i resti attivi (crediti "residui") registrati a chiusura degli esercizi precedenti a quelli del bilancio di previsione. Rispetto al quinquennio da prendere in considerazione è rilevante quanto previsto dall'articolo 107-bis del DL 18/2020, secondo cui «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio

precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021». In buona sostanza, il legislatore ha consentito di mantenere fisso il calcolo all'anno 2019, in pratica congelando il Fcde a quello del rendiconto 2019, al fine di evitare che il calcolo dei resti e delle riscossioni dell'anno della pandemia potesse contribuire a fare elevare enormemente il Fcde a consuntivo, a causa delle scarse riscossioni nel 2020 e nel 2021.

Sezione regionale di controllo del Lazio - deliberazione n. 2/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/02/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

